

STUDIO LEGALE
AVV. DAVIDE TARANTINI
AVV. FILOMENA BALDINO
Via San Gervasio, n. 77- 76125 TRANI
TEL.-FAX 0883/895578
Cell. 347/7102728
p.e.c.: davide.tarantini@pec.ordineavvocatitrani.it
p.e.c.: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI
DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI
EX ART. 67 CCII CON
- RICHIESTA DI OMOLOGA DEL PIANO
- RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 70 C. 4
DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
RGE 136/2022 PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
G.E. MARIA AZZURRA GUERRA

Ill.mo Presidente,

nell'interesse di:

- ✓ sig. **TIBBERIO DOMENICO** nato a Trani (BA) il 29/06/1955 (C.F.: TBBDNC55H29L328H);
- ✓ Sig.ra **CILIENTO ANTONETTA** nata a Trani (BA) il 01/10/1957 (C.F. CLNNNT57R41L328D);

coniugi entrambi residenti in Trani (BT) in via Sant'Angelo n.37 con l'Avv. Davide Tarantini (TRNDVD82B22L328E) pec: davide.tarantini@pec.ordineavvocatitrani.it, e l'Avv. Filomena Baldino, (BLDFMN76A52C983W) pec. filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato e procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. depositato unitamente al presente atto, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Trani, in Via San Gervasio, n. 77, tel. e fax n. 0883953513.

Premesso che

- gli istanti versano in una situazione di **sovraindebitamento** ex art. 2, comma 1 lett. c) ex D.L. 14/2019 tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- al fine di risolvere tale situazione di sovraindebitamento si rivolgevano presso l'Organismo in Canosa, "Cittadino Indifeso", in breve "Oltre i debiti", per richiedere la nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento;



- ricevevano la nomina del professionista individuato per svolgere le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento nella persona del dott. Vincenzo Sassi;
- al sopra scritto gestore depositavano tutta la documentazione idonea a ricostruire la debitoria complessiva e veniva sottoposto allo stesso il piano di ristrutturazione del debito;
- Il gestore nominato consegnava infine la relazione particolareggiata ex art. 76 c. 2 D.L. 4/2019 attestando l'attendibilità, veridicità e sostenibilità del piano dagli istanti proposto, relazione che si deposita unitamente alla presente richiesta di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
- gli istanti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al D.L. 14/2019, sono consumatori e non hanno assunto altri obblighi se non quelli relativi ai bisogni della famiglia;
- non hanno mai fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 14/2019;

Tutto ciò premesso, gli istanti, come in atti rappresentati e difesi, con gli Avv.ti Davide Tarrantini e Filomena Baldino

PRESENTANO

All'Ill.mo Presidente, il ricorso per:

1. **omologa** del piano di ristrutturazione del debito ex art. 70 d.l. 14/2019;

Con richiesta di:

2. **Sospensione della procedura esecutiva RGE 136/2022**, ex art.70 c.4, D.L. 14/2019, pendente presso il Tribunale di Trani, **G.E. Maria Azzurra Guerra**

Di seguito verranno esposti i motivi di fatto che hanno determinato il sovraindebitamento dei ricorrenti, in modo tale da consentire, all'Organo Giudicante, di valutare al meglio la meritevolezza degli istanti, per l'omologa del piano del consumatore in oggi proposto.

Riporto inoltre, sempre per comodità dell'organo Giudicante, un sommario degli argomenti trattati, con le relative pagine, ed altresì si specifica che nel corpo del ricorso sono stati inseriti collegamenti ipertestuali di tutti i documenti allegati al ricorso, in modo tale da consentire,



all'Organo Giudicante che verrà delegato nella procedura de qua, di visionare comodamente tutti gli allegati, cliccando sul collegamento ipertestuale, senza uscire dalla lettura del presente ricorso.

Sommario

1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E TRIBUNALE DI COMPETENZA.....	3
2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO	4
2.1 LA STORIA FAMILIARE DEI CONIUGI.....	4
3. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO EX ART 68 C. 3 CCII.....	8
4. SITUAZIONE DEBITORIA.....	14
5. SPESE OCCORRENTI PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA.....	15
6. ATTIVO DISPONIBILE.....	15
7. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.	16
8. SULLA LUNGHEZZA DEL PIANO PROPOSTO.....	21
9. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	24

1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E TRIBUNALE DI COMPETENZA.

La famiglia degli odierni istanti è così composta ([all.1](#))¹:

- Sig. Tibberio Domenico nato il 29/06/1955 a Trani (BT) (C.F. TBBDNC55H29L328H);
- Sig.ra Ciliento Antonetta nata il 01/10/1957 a Trani (BT) (C.F. CLNNNT57R41L328D);

Coniugi, entrambi residenti in Trani (BT) alla Via Sant'Angelo n.37.

Tanto precisato, la competenza del presente procedimento è radicata presso il nostro Tribunale in Trani.

Oggi i coniugi vivono con una pensione di circa 1.600,00 euro, atteso che, recentemente, al sig. Tibberio è stata riconosciuta una indennità di invalidità di circa euro 400,00.

¹ [ALL. 1 CERTIFICATO RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA.pdf](#)



La pensione di vecchiaia, al netto della integrazione della stessa per la pensione di invalidità, è di circa euro 1.150,00

Il sig. Tibberio soffre di problemi cardiaci, e per questo motivo gli veniva riconosciuta la pensione di invalidità, ed altresì la causa del sovraindebitamento, è certamente correlata alla loro vita lavorativa fortemente condizionata ed influenzata dal precario stato di salute del sig. Tibberio.

2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

In via del tutto preliminare, e prima di entrare nel merito del ricorso, è opportuno evidenziare, all'Ill.mo Giudice che verrà delegato, che la causa del sovraindebitamento dei coniugi è certamente riconducibile alla vita lavorativa degli stessi, atteso che la sig.ra aveva un lavoro instabile e, per inciso, per diversi anni è rimasta priva di occupazione ([all. 2](#))², mentre il sig. Tibberio, che aveva un'attività lavorativa certamente più stabile rispetto alla di lui coniuge (per inciso ha sempre svolto lavoro dipendente con mansione di operaio), di contro ha avuto gravi problemi di salute che non gli hanno consentito di essere costante sul posto di lavoro e, di conseguenza, le sue ripetute e prolungate assenze per malattia dal posto di lavoro, sono state la causa determinante del licenziamento del sig. Tibberio, e da qui lo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio per farvi fronte ([all. 3](#))³.

2.1 LA STORIA FAMILIARE DEI CONIUGI.

I coniugi Tibberio/Ciliento, si sposavano nel 1977 ([all. 4](#))⁴, e dalla loro unione nascevano due figli:

- ✓ Tibberio Onofrio, nato a Trani il 21/12/1977;
- ✓ Tibberio Mauro, nato a Trani il 08/02/1981;

² [ALL. 2 ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO CILIENTO.pdf](#)

³ [all. 3 ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO TIBBERIO.pdf](#)

⁴ [ALL. 4 ESTRATTO DI MATRIMONIO.PDF](#)



Ad oggi nessuno dei figli è convivente con i genitori come risulta dall'allegato certificato di famiglia ([all.5](#))⁵.

Si precisa preliminarmente tuttavia che, il secondo genito della coppia, interverrà, nella presente procedura, in supporto ed a garanzia della sostenibilità del piano di ristrutturazione del debito che ai creditori si intende sottoporre, atteso che il sig. Tibberio Mauro ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione di 1.300,00 euro circa, come dimostra l'allegata documentazione ([all. 6](#))⁶.

Fatte queste doverose premesse, ora si intende descrivere, con precisione, le motivazioni che hanno portato i coniugi, odierni istanti, nello stato di definitivo squilibrio in cui oggi si trovano.

Gli odierni ricorrenti, nel 2007, acquistavano l'immobile ove oggi risiedono ([all. 7](#))⁷, sottoscrivendo, per l'acquisto dello stesso, un contratto di mutuo con la MPS ([all. 8](#))⁸ pari ad euro 130.000,00, pagando per lo stesso, una rata costante pari ad euro 758,74, come dimostra l'allegato piano di ammortamento del contratto di mutuo.

Verrà dimostrato, nel proseguo del ricorso, che la rata non era sostenibile sin dal momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, e lo vedremo in una maniera più specifica nel capitolo dedicato alla valutazione della responsabilità del creditore nel sovraindebitamento degli istanti, ex art. 68 c. 3 CCII.

Rileva precisare tuttavia che, seppur la rata non fosse sostenibile in proporzione al reddito familiare percepito sin dalla data della sottoscrizione dello stesso, la sig.ra Ciliento (fortunatamente si potrebbe affermare), dopo solo un mese dalla sottoscrizione del mutuo, veniva assunta, seppur per soli sei mesi (cfr. [all. 2](#)), ed i coniugi, non senza difficoltà e sacrifici, sono riusciti a rispettare le rate del mutuo per diversi anni e precisamente sino al 2017, come ben si legge nell'atto di precetto allegato al presente ricorso ([all. 9](#))⁹, ovvero sino alla data della perdita del lavoro del sig. Tibberio.

⁵ [ALL. 5 STATO DI FAMILGIA.pdf](#)

⁶ [ALL. 6 CONTRATTO DI LAVORO TIBBERIO MAURO E BUSTE PAGA.pdf](#)

⁷ [ALL. 7 COMPRAVENDITA TIBBERIO CILIENTO.PDF](#)

⁸ [ALL. 8 Contratto mutuo Tibberio Ciliento.pdf](#)

⁹ [ATTO DI PRECETTO MPS.pdf](#)



La storia del sig. Tibberio è caratterizzata da numerosi ricoveri, per le diverse patologie di cui lo stesso soffriva e soffre ancora oggi.

Il suo primo ricovero, si legge nella [relazione](#) peritale per il riconoscimento dell'invalidità, risale al 1993, data del primo intervento di angioplastica, con inserimento di 3 by-pass, all'età di soli 24 anni ([all. 10](#)).

Dal primo ricovero e dal primo intervento, ne sono susseguiti diversi altri.

Nel 1994, 2014 e 2016 quelli più rilevanti.

Nel 2016 in particolare, il sig. Tibberio veniva ricoverato, e questo è stato il ricovero che ha determinato poi la perdita del lavoro del pater familias.

Durante quell'ultimo ricovero, veniva diagnosticato, al sig. Tibberio, una “stenosi del 50%, 80% alla circonflessa, cdx 80-90%... in considerazione dell'attuale stato anemico, si consiglia approfondimento diagnostico e successiva rivalutazione per la scelta della strategia di rivascolarizzazione miocardica” ... dimesso in data 30.01.2017 con diagnosi di “segni clinico strumentali sospetti per ischemia miocardica in paziente con diagnosi di CD ed M01 al controllo angiografico attuale. Ateromasia oblitterante arti inferiori. Stato anemico. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia. Pregressa abitudine tabagica”

Un quadro clinico molto compromesso, oserei affermare.

Sempre nel 2017, precisamente ad aprile del 2017, il signor Tibberio veniva sottoposto, presso l'Oncoematologia del P.O. di Trani, a biopsia osteomidollare, e gli veniva diagnosticata una “mielodisplasia multilineare di grado lieve” ([all. 10](#) sentenza e relazione peritali. In particolare, cfr. pag. 5 e ss.)¹⁰.

Dal 2017 in poi, a causa dei continui ricoveri e delle operazioni a cui il sig. Tibberio veniva sottoposto, anche a causa delle lunghe degenze, Egli perdeva definitivamente il lavoro e, non si vergognano ad ammettere i coniugi che dal 2017 e sino al riconoscimento della pensione, sono sopravvissuti ricorrendo all'aiuto economico dei figli, già grandi ed in età lavorativa, ed inoltre sono riusciti a sopravvivere grazie anche all'aiuto economico dei di loro parenti.

Con un lieve senso di vergogna, inoltre, ammettono anche di essersi rivolti più volte alla Caritas di Trani affinché gli potessero fornire dei pacchi di pasta, farina, e generi alimentari di prima necessità.

¹⁰ [sentenza tibberio invalidità.pdf](#)



Come correttamente si legge nell'atto di precetto, in seguito alla perdita del lavoro del *pater familias*, i coniugi chiedevano ed ottenevano dall'Istituto bancario, la sospensione delle rate del mutuo per la durata di un anno, e precisamente dal 30/09/2017 al 31/08/2018 (cfr. pag. 4 [all. 9](#)).

Tuttavia, nel 2018 la condizione fisica del signor Tiberio non migliorava affatto, piuttosto si susseguiva un vero calvario.

Dal 2016 in poi il sig. Tibberio si sottopone a sempre più numerosi ricoveri e, quanto da loro dichiarato, confermato anche dalla relazione peritale della CTU nominata nella causa per il riconoscimento dell'invalidità civile, è altresì coerente con quanto si rinviene nell'estratto conto contributivo del sig. Tibberio.

Nel 2017, infatti, si registra, nel suo [estratto conto contributivo](#), la sua ultima attività lavorativa.

Nel 2018 una unica occupazione lavorativa di breve durata, precisamente della durata di un solo mese, e da settembre del 2018 il sig. Tibberio, come anche la sig.ra Ciliento (seppur la signora già da molti anni prima), non hanno più trovato occupazione.

Ricordo a me stessa che nel 2020 la grande pandemia ha sconvolto tutto il sistema lavorativo mondiale, e sono stati registrati numerosi licenziamenti dal 2020 in poi.

Chiaramente nessuno ha inteso assumere chi aveva un quadro clinico gravemente compromesso come il sig. Tibberio, che certamente non era più abile al lavoro, ed i coniugi sono riusciti a sopravvivere in quegli anni, e sino al riconoscimento della invalidità, con il sostegno dei di loro figli, familiari e aiuti covid.

Questa è stata la causa di definitivo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, ovvero la totale assenza di reddito.

È importante evidenziare, per completezza del ricorso e per dare una visione di insieme sul possesso dei requisiti soggettivi per accedere a codesta procedura da parte dei coniugi, che Essi, nonostante l'assenza totale di reddito, non registrano nessun'altra posizione debitoria oltre quella con l'istituto di credito erogante il mutuo fondiario per l'acquisto della loro prima casa, e questo conferma maggiormente la meritevolezza degli odierni ricorrenti che, con enorme sacrificio e con l'aiuto dei loro familiari, sono riusciti a non aggravare la situazione debitoria pendente, ed hanno pagato tutto con regolarità.



Siamo consapevoli che, a seguito della novella introdotta nel nuovo codice della crisi di impresa, ormai in vigore da più di un anno, emerge una devalutazione del principio di meritevolezza, e l'esclusione dei consumatori dalla procedura solo quanto essi abbiano determinato *“la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*, tuttavia si ritiene utile rimarcare questo elemento della assoluta meritevolezza degli odierni istanti.

Dalle richieste di certificazione del credito trasmessa a tutti gli enti per nome e per conto dei coniugi, risultano pagate regolarmente le tasse comunali, infatti non risulta alcuna pendenza per Imu o Tarsu, non risultano inoltre pendenze per bolli auto, e/o di ogni altro genere.

Per quanto concerne il contratto di mutuo, si ritiene ultroneo evidenziare che siamo tutti consapevoli che una volta decaduti dal contratto di mutuo, lo stesso non è più recuperabile, ovvero non vi sarà più alcuna possibilità di rientrare in bonis con il vecchio piano di ammortamento del mutuo originario, seppur rileva evidenziare che in ogni caso, per i coniugi, le rate da 759,00 € mensili, su una pensione di circa euro 1.200,00, e solo più recentemente di circa euro 1.500,00, non sarebbero comunque sostenibili, ovvero non verrebbe risolto il problema di sovraindebitamento dei coniugi.

Si ritiene dunque di aver opportunamente dimostrato che le cause di definitivo squilibrio economico in cui trovasi gli odierni ricorrenti, non sono a loro imputabili, bensì determinate da fattori esterni ed estranei alla loro volontà.

Senza tuttavia trascurare la rilevante responsabilità ex art. 68, c.2, CCII dell'Istituto di credito erogante il mutuo, ovvero MPS nello specifico, di cui infra narriamo, che determina, nel caso che oggi ci occupa, la pacifica e non contestabile applicazione dell'art. 69 CCII.

3. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO EX ART 68 C. 3 CCII.

Se per parti ricorrenti si può affermare, senza timore di essere smentiti, che non vi è stata alcuna loro personale responsabilità per lo stato di perdurante squilibrio economico, in cui oggi si trovano, tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, altrettanto non si può affermare dell'istituto di credito, nello specifico della MPS, il cui istituto, in violazione all'art. 68, c. 3 CCII ha concesso un credito al consumo, nello specifico un mutuo



fondario, violando palesemente i principi dettati dall'art. 124 bis del T.U.B., ovvero violando i limiti imposti all'istituto di credito dalla predetta normativa.

Volendo relazionare all'Ill.mo Giudice che verrà designato, quanto la legge impone nell'art. in epigrafe menzionato, e riportandoci integralmente a quanto innanzi già detto, si rappresenta quanto di seguito.

- I coniugi nel 2007 acquistavano l'immobile, abitazione che oggi è in asta e che gli odierni ricorrenti vorrebbero salvare accedendo a codesta procedura;
- Per acquistare l'immobile di cui sopra, i coniugi, sottoscrivevano un mutuo fondiario con la MPS per euro 130.000,00 (prezzo di acquisto dell'immobile [euro 120.000,00](#). [Cfr. all. 7](#));.
- Del piano di ammortamento del mutuo originariamente accordato tra le parti, sono state regolarmente pagate tutte le rate sino al 30/08/2017, per un totale **di 124 rate**, ognuna pari ad euro 759,00 euro, per un totale di euro **94.051,52** restituiti sino ad oggi all'istituto di credito.

Evidenzio questo aspetto in considerazione della circostanza che se in luogo dell'accesso alla procedura concorsuale fosse stata decisa, come strategia difensiva a tutela dei coniugi, di contestare il contratto di mutuo alla Banca in una causa ordinaria, cercando di far emergere la nullità del mutuo in conseguenza delle numerose violazioni a norme imperative, e conseguente superamento del tasso soglia, il mutuo si trasformerebbe, per pacifico orientamento e per norme di legge già previste, in finanziamento a titolo gratuito ex art. 1815, 2°c, c.c..

Tra le caratteristiche più evidenti che indurrebbero a ritenere il mutuo nullo per violazione a norme imperative ci sono:

- 1) **Un piano di ammortamento alla francese**, che comporta un effetto anatocistico sul calcolo degli interessi e di conseguenza un aumento esponenziale del costo del denaro. Simulando e comparando infatti un piano di ammortamento alla francese ([all.11](#)), nello specifico una riproduzione dell'ammortamento già in essere tra le parti, ed un piano di ammortamento all'Italiana ([all. 11 b](#)), si nota subito una differenza, in termini di costi di utilizzo del denaro, pari ad **euro 30.675,64**, **costi che sarebbero da stornare alla richiesta fatta dalla banca nell'atto di precetto già notificato alle parti;**



- 2) Entrando nel merito delle **violazioni** a norme di legge imperative operate dalla Banca nel contratto de quo, confrontando l'atto di compravendita dell'immobile, immobile acquistato per un valore pari ad euro **120.000,00** (cfr. [all. 7](#)), ed il contratto di mutuo, ove si legge che l'importo di mutuo erogato è pari ad euro **130.000,00** (cfr. [all. 8](#)), appare altresì evidente la **violazione dell'art. 38 T.U.B.**, ovvero il superamento della norma sul limite di finanziabilità del mutuo fondiario. Ricordo a noi stessi, difensori delle parti, che il finanziamento riconosciuto da un istituto di credito a parti mutuatarie, **non può mai superare l'80% del valore del cespite oggetto dell'ipoteca posto a garanzia della restituzione delle somme ricevute.** Nel caso che oggi ci occupa, il **limite finanziabile** dalla MPS con mutuo fondiario, era pari ad **euro 96.000,00**, ovvero pari all'80% del valore di acquisto dell'abitazione. A tal proposito, per una visione più completa della fattispecie, ci è d'obbligo precisare che la Corte di Cassazione, in plurime sentenze¹¹, ha affermato che il rispetto del limite di finanziabilità è una norma imperativa di ordine pubblico, **la cui violazione determina la nullità integrale del contratto.**
- 3) **Violazione dell'art. 124 bis. del T.U.B.** sulla sostenibilità del mutuo. Questo aspetto fondamentale verrà dettagliatamente analizzato nel proseguo del ricorso. Non si trascuri che anche questa è una importante violazione a norme imperative che comportano, anch'esse, la nullità del contratto di mutuo.
- 4) In ultimo, ma non per importanza, leggendo nel dettaglio il contratto di mutuo, si possono rilevare tante altre anomalie. Certamente non vi è determinatezza del tasso applicato al contratto di mutuo, infatti nel contratto ci sono molte voci di costo occulte, non ben specificate come importi, a carico della parte debole del contratto, che aumentano, in maniera esponenziale, il costo dell'utilizzo del denaro, e che non consentono di verificare, senza difficoltà, il Tasso Annuo effettivamente applicato al contratto .
- Nel contratto si legge infatti che sono a carico di parte mutuataria:
- a) I costi di perizia: **non specificati**;
 - b) I costi di assicurazione: **non specificati**;

¹¹ ex multis sent. Del 13 luglio 2017, n. 17352; 16 marzo 2018, n. 6586; 12 aprile 2018, n. 9079; 9 maggio 2018, n. 11201; 11 maggio 2018, n. 11543; 28 maggio 2018, n. 13285; 28 maggio 2018, n. 13286; 24 settembre 2018, n. 22459; 3 ottobre 2018 n. 24138; 19 novembre 2018, n. 29745; 28 giugno 2019, n. 17439; 27 novembre 2019, n. 31057; 21 gennaio 2020, n. 1193



- c) I costi di istruttoria: **euro 260,00;**
- d) Penale di estinzione anticipata: **3%;**
- e) Interessi di mora: **8,75%.**

Nel contratto di mutuo si dichiara un I.S.C. pari al 5,94% ma tuttavia nello stesso vengono occultati tutti i dati essenziali che consentirebbero di verificare l'effettivo tasso applicato al contratto de quo.

Il tasso soglia del periodo di riferimento dell'anno 2007 era pari all'8,985%.

Laddove tutti i costi correlati alla sottoscrizione del contratto di mutuo fossero stati correttamente indicati, non si teme nel supporre che il tasso soglia sarebbe stato superato abbondantemente.

Tuttavia, è bene precisarlo, siamo consapevoli della circostanza che in codesta procedura non si entra nel merito delle nullità del contratto, ma si ritiene opportuno specificare che, laddove fosse stata scelta una strategia difensiva diversa per la tutela dei coniugi, essi oggi, presumibilmente, seppur con l'alea che accompagna ogni giudizio, laddove fosse stata riconosciuta l'effettiva nullità del contratto di mutuo per superamento del tasso soglia e per violazione alle norme innanzi menzionate, **avrebbero potuto restituire oggi solo il residuo del mutuo in linea capitale pari ad euro 35.948,48.**

Ma è bene precisare che i coniugi sono oppressi da un senso di responsabilità nei confronti dell'istituto di credito, e non intendono sottrarsi agli impegni già presi, tuttavia vorrebbero, di contro, salvare la loro abitazione percorrendo la strada della ristrutturazione del debito con un piano di rientro sostenibile.

Entrando ora nel merito della violazione alla norma di legge operata dall'Istituto di credito, rilevante invece nella procedura che oggi ci occupa, norma menzionata in epigrafe si rileva quanto di seguito.

Il contratto di mutuo veniva sottoscritto il 20/03/2007, registrato il 30/03/2007 ([cfr. all. 8](#)).

Come i coniugi dichiarano, e *per tabulas* confermato dalla visione dell'estratto conto contributivo INPS, all'epoca dei fatti solo il sig. Tibberio lavorava, mentre la sig.ra Ciliento



risultava essere disoccupata sin dal 1977 (cfr. [All. 2](#) estratto conto contributivo Tibberio, ed [all. 3](#), estratto conto contributivo sig.ra Ciliento).

Esaminata la dichiarazione dei redditi del sig. Tibberio, risulta non contestabile che la retribuzione annua dell'intera famiglia Tibberio-Ciliento, all'epoca della sottoscrizione del mutuo, quindi nel 2006, dichiarazione dei redditi anno 2007, **era pari ad euro 12.983,00** ([all. 12](#))¹².

La famiglia era composta da 4 persone, ovvero i coniugi odierni ricorrenti, ed i figli degli stessi.

La retribuzione mensile era di circa 1.081,92 euro, se si considerano 12 mensilità (12.983,00/12), ovvero 999,00 euro se si considerano correttamente 13 mensilità.

La rata del mutuo era pari ad euro 758,74.

Appare *ictu oculi* provato che la rata non era sostenibile anche senza ricorrere al simulatore del merito creditizio, atteso che, le istruzioni di Banca d'Italia precisano che il rapporto tra la rata ed il reddito, per essere sostenibile, non deve essere superiore alla terza parte del reddito stesso.

Su una retribuzione di euro 999,00 il terzo è pari ad euro 333,00, e su 1.081,00 è pari ad euro 360,00. La rata concessa dalla banca, era notevolmente al di sopra delle indicazioni Banca di Italia.

Tanto risulta anche secondo il simulatore del merito creditizio

¹² [modello 730 redditi 2006 tibberio domenico.pdf](#)



Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"	
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.081,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2007
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automatico di erogazione del finanziamento	€ 445,82
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia	4
(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,96
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....)	
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitos	€ 1.319,64
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedenti	€ 758,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C) -€ 996,64
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 996,64
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto conceder	-€ 258.313,12

Appare documentalmente provato che quel mutuo non doveva essere concesso dalla MPS, atteso che il mutuo, dalla simulazione innanzi esposta, non risulta essere sostenibile.

Tuttavia la signora Ciliento, poco dopo la sottoscrizione del mutuo, e precisamente a giugno del medesimo anno, quindi due mesi dopo aver contratto il mutuo, veniva assunta da una azienda, nello specifico dalla s.a.s. Sidi Ricambi di Di Gennaro Nicola & C., ed i coniugi, con enormi sacrifici, riuscivano a pagare le rate del mutuo e lo hanno regolarmente pagato sino a luglio 2017, ovvero, *repetita iuvant*, sino alla cessazione del rapporto di lavoro del *pater familias*, con qualsiasi azienda.

Nel caso che oggi ci occupa dunque, in linea con quanto richiesto dalla norma in epigrafe menzionata, trova pacifica applicazione l'art. 69 c.2, D.L. 14/2019, ovvero si ritiene che all'istituto di credito erogante il finanziamento del mutuo fondiario, debba essere preclusa per legge la possibilità di presentare opposizione, e/o reclamo, in caso di auspicata omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore atteso che : ***“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso***



di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta". (sul tema numerosi decreti e sentenze si sono già conformate alla normativa entrata in vigore sin dal 2022, ex multis il Tribunale di [Bergamo](#) ed altresì quello di [Benevento](#), sentenze e decreti allegati). Articolo 68, c.3, CCI: *“L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*;

4. SITUAZIONE DEBITORIA

I coniugi, come innanzi già detto, sono stati molto responsabili nella richiesta di credito presso gli istituti di credito.

Non hanno fatto un accesso al credito sconsiderato, e di fatto, dalle certificazioni del credito richieste, loro risultano debitori solo nei confronti della MPS, ovvero dell’Istituto di credito erogante il mutuo ipotecario, e nei confronti di cui oggi risultano debitori per euro 150.352,69, debito così composto:

- Euro 104.857,87 capitale residuo al 01/02/2021;
- Euro 17.315,32 rate scadute;
- Euro 20.343,85 spese di procedura;
- Euro 6.202,03 altre spese.

Al predetto importo, vi sono da aggiungere inoltre i costi di procedura, così quantificabili:

- € [5.616,64€](#) come per legge all’OCC “Cittadino Indifeso, già al netto dell’acconto da versarsi, valore medio, con riduzione del 30%;



- € **5.625,00** ai difensori della parte, oltre rimborso spese e CPA, per un totale di euro **6.727,50** (credito privilegiato, acconto non versato [all. 15](#)).

Solo per tuziorismo espositivo si ricorda che **i coniugi hanno già restituito**, all'Istituto di credito erogante il mutuo, **quasi 95.000,00 euro su 130.000,00** euro nominalmente erogati (non sono note tutte le spese trattenute dall'istituto di credito a titolo di spese del contratto). Quindi il residuo in linea capitale da restituire è pari ad euro 35.000,00.

5. SPESE OCCORRENTI PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

I coniugi indicano, come spese per sostenere la propria famiglia, in euro 1.075,00 così come nel dettaglio meglio indicate.

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Energia elettrica, gas e condominio	2.100	175
Bolli veicoli	300	25
spese telefoniche	300	25
spese per carburanti	1.500	125
spese per alimenti	5.820	485
Spese varie ed eventuali	1.200	100
Spese mediche	2.400	200
TOTALE	13.320,00	1.110,00

Tanto precisato, prevedono una provvista mensile, per la procedura de qua, pari ad euro 450,00 per 13 mensilità per 16 anni.

In ausilio in codesta procedura, è d'obbligo precisare, interviene il figlio dei coniugi, sig. **Tibberio Mauro**, che garantirà la sostenibilità della provvista mensile prevista nel piano [\(all. 16\)](#).

6. ATTIVO DISPONIBILE

La somma che i coniugi intendono mettere a disposizione della procedura è pari ad euro **93.818,69**, derivanti dalla provvista mensile pari ad euro 450,00 per 13 mensilità per 16 anni, come meglio specificato nel piano di consolidamento del debito allegato al presente ricorso.



All'istituto di credito vengono riconosciuti, secondo il piano di consolidamento debiti allegato, **75.176,35** euro, oltre alle spese prededuttive anticipate per la procedura esecutiva pari ad euro 6.202,03, per un totale di euro **81.378,38**.

Preciso tuttavia, perché questo si ritiene fondamentale, che in linea capitale i coniugi hanno già restituito, all'istituto di credito, già 95.000,00 su 130.000,00 effettivamente erogati.

La differenza del residuo debito, in linea capitale, per l'istituto di credito, tra il capitale effettivamente erogato al netto di quello effettivamente incassato, sarebbe euro 35.000,00

Il residuo dell'attivo messo a disposizione dei coniugi serve a pagare inoltre le spese poste in prededuzione dell'organismo ed i crediti dei difensori della parte, privilegiati ex art. 2751 bis, c.1, n. 2 nelle percentuali in tabella indicate.

Creditore	Natura	Credito	% sodd.	Importi
OCC*	prededuzione	5.616,63	100%	5.616,64
Avv.ti Baldino Filomena Tarantini Davide	Privilegio ex art. 2751 bis, c.1, n. 2 c.c.	8.970,00	75%	6.727,50
Siena *	ipotecario	<u>150.352,69</u>	50%	75.176,35
Siena	Prededuzione ex art. 2770 c.c.	<u>6.202,03</u>	100%	6.202,03
Tributi regionali	Privilegio mobiliare generale	128,24	75%	96,18
TOTALE		171.269,59		93.818,69

7. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Sull'alternativa liquidatoria evidenzio che nella nuova normativa vi è stato un deciso cambiamento, e la legge non prevede più che il gestore faccia un passaggio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come ben evidenziato nei decreti che di seguito riporto.



Decreto di omologa del piano del Tribunale di [Benevento](#) e del [Tribunale di Reggio Calabria](#) allegati :*“Per completezza di trattazione l'OCC ha preso in considerazione, anche, l'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso non conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore. Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012. In conclusione, il piano, come attestato dal professionista designato, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.”*

Il gestore oggi ha il compito di evidenziare invece l'eventuale violazione dell'art. 68 CCII al fine di consentire all'Organo Giudicante, di meglio valutare se, nel caso trattato, possa trovare pacifica applicazione l'art. 69 c. 2 CCII, ovvero : *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*

Sulle predette violazioni già puntualmente è stato evidenziato.

Tuttavia, volendo valutare anche la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti proposto rispetto all'alternativa liquidatoria dell'unico bene di proprietà di parti ricorrenti, si simula quanto di seguito.

Preliminarmente sottolineo che l'immobile, come da perizia di ufficio che si allega ([all. 19](#)), è stato valutato, prezzo base d'asta, euro 120.000,00

Di talché l'offerta minima alla prima asta è pari euro 90.000,00.

Corre l'obbligo, tuttavia, di evidenziare che i tempi di una vendita all'asta non sono mai celeri, anzi piuttosto lenti.

Documenti ufficiali, e per citarne uno molto attendibile prendo in considerazione l'Occasion Papers di Banca d'Italia del 2018¹³, descrittiva proprio delle procedure esecutive immobiliari e delle

¹³ https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0448/QEF_448_18.pdf



sue dinamiche, si evince chiaramente che la durata media di ogni procedura esecutiva (parametrabili a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili), è, per le regioni del sud Italia, pari a mesi 68 (5,66 anni) **con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché di ribassi del prezzo posto a base d'asta (oppure posto a base della vendita competitiva).**

Bisogna considerare inoltre che l'immobile non viene mai venduto al primo tentativo di asta (piuttosto questa è una ipotesi meramente scolastica), bensì si arriva almeno a tre tentativi di asta con notevole riduzione del prezzo di vendita.

Volendo simulare una procedura di asta si evidenzia quanto segue.

Asta	Prezzo base	Offerta minima
prima	120.500,00	90.375,00
seconda	90.375,00	68.000,00
terza	68.000,00	51.000,00

Presumibilmente l'immobile verrebbe venduto, all'asta, al suo terzo tentativo di vendita, con un prezzo base pari ad euro 51.000,00, con ulteriore aggravio di costi di procedure per la banca procedente.

I coniugi intendono offrire all'Istituto procedente, in codesta procedura euro **75.176,35 oltre 2.258,59, per spese prededucibili, per un totale di 81.443,59, quindi certamente più conveniente anche considerando la seconda asta dell'immobile e senza considerare inoltre tutte le spese, sempre prededucibili che, l'istituto di credito, deve affrontare ancora per portare a termine la procedura di esecuzione, ovvero le spese di pubblicità, di custodia dell'immobile, per il delegato alla vendita, spese che infra, nel proseguo del ricorso, verranno specificati meglio più nel dettaglio.**

Non si deve tuttavia trascurare l'enorme responsabilità dell'istituto di credito nell'indebitamento di cui oggi si discute ex. art. 68, c.3, CCII, di talché oggi troverebbe pacifica applicazione l'art. 69 c.2, D.L. 14/2019.

Tanto precisato ogni opposizione e/o reclamo da parte della MPS, o per essa la sua cessionaria, sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, risulterebbe essere inammissibile.



Ricordiamo altresì che in linea capitale alla Banca vi è solo un residuo di 35.000,00 euro da restituire

Numerose le sentenze in cui trova pacifica applicazione la norma 69 CCII, *ex multis* il Tribunale di [Bergamo](#), sentenza in cui, il Giudice Delegato, dott.ssa Magrì, dinanzi a delle decise e puntuali osservazioni da parte del creditore ipotecario il quale, avendo già una esecuzione in corso contro l'immobile dei coniugi, con un'asta ormai imminente, il quinto tentativo di asta, quindi una vendita dell'immobile certa ed imminente, si opponeva all'omologa di piano, contestando la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ed altresì rispetto alla durata del piano.

Il giudice designato nella ridetta procedura, dott.ssa Magrì, considerando che già nel ricorso principale, come anche avviene nel caso che oggi ci occupa, veniva evidenziata la responsabilità dei creditori nel sovraindebitamento degli istanti, [chiedeva al gestore nominato](#), che in tal senso non si era espresso nella sua relazione: *“Rilevato che, come riferito dall'OCC d.ssa RUBINI ELENA con relazione depositata in data 11/05/2023, ai sensi dall'art. 70, 6° e 7° comma, CCII 11, sussiste una opposizione alla omologazione del piano, presentata con memoria del 02/05/2023 da parte creditore Evolve SPV s.r.l. (cessionario del creditore ipotecario Intesa Sanpaolo S.p.A.), con cui contesta la convenienza della proposta in relazione alla sua posizione creditoria, dovendo attendere per sette anni somme che potrebbe riscuotere in unica soluzione nel caso di liquidazione giudiziale o esecuzione individuale;*

***Richiamato, in punto di ammissibilità della opposizione, l'art. 69, 2° comma, CCII,** secondo il quale: “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”;*

***Richiamato altresì l'art. 68, 3° comma, CCII,** secondo il quale: “l'OCC nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.*

Considerato che l'OCC nelle sue relazioni non ha sufficientemente vagliato e analizzato la sostenibilità dei finanziamenti, e segnatamente non ha analizzato il vaglio da parte della banca



Intesa Sanpaolo S.p.A. del merito creditizio dei debitori, parametrato agli specifici indici previsti dalla legge; P.Q.M. invita il OCC d.ssa Elena Rubini ad integrare nel termine di 15 giorni la sua relazione particolareggiata con riferimento alla specifica posizione del finanziamento ipotecario concesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. nel 2005 in relazione al reddito dei debitori per come risultante dagli estratti conto contributivi (doc. n. 3 fascicolo ricorrenti), al fine di verificare se le rate risultanti dal piano di ammortamento e/o le rate effettivamente pagate dai debitori (doc. n. 8 e 9 fascicolo ricorrenti) consentivano loro di mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al loro reddito disponibile, tenendo anche conto del numero dei componenti il nucleo familiare.” In tal senso, oltre anche il decreto del Tribunale di Bergamo, divenuta poi sentenza, [\(all. 14\)](#), anche il Tribunale di Benevento [\(all. 14b\)](#). “Pertanto, nella fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista ope legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario che, sulla scorta delle informazioni di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. Esiste, peraltro, una chiara tendenza normativa a sanzionare il comportamento del finanziatore che abbia agito in violazione del merito creditizio, di cui si trova forte espressione nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e della Insolvenza, nelle norme che non consentono all’incauto finanziatore di proporre opposizione all’omologa e, successivamente, reclamo contro l’omologa del piano (cfr. artt. 68, co. 3, e 69, co 2, C.d.C.) o dell’accordo (artt. 76, co. 3, e 80, co. 4, C.d.C.), qualora i motivi dell’opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del debitore finanziato. Spicca, sia con riferimento all’accordo che al piano, la previsione innovativa (applicabile al caso di specie) della figura del “creditore processualmente sanzionato”. Al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali: egli, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l’omologazione, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.”

Per completezza del ricorso, tuttavia, ed al fine di meglio valutare l’alternativa liquidatoria rispetto all’attivo offerto all’unico creditore procedente, è doveroso simulare e rappresentare all’Ill.mo Giudice, tutti i costi presumibili della procedura ex art. 76, c.2, lett e) CCII, quindi si rappresentano, in codesta sede, anche i compensi spettanti ai professionisti delegati alla vendita da considerarsi, obbligatoriamente in una alternativa liquidatoria, ovvero:



- € 8.023,52 quale compenso spettante agli scriventi difensori della parte che hanno avviato la procedura del sovraindebitamento;
- € 5.361,86 quale compenso del gestore nominato dott. Sassi Vincenzo oltre IVA;
- €6.000,00 quale compenso spettante al liquidatore nonché al delegato alla vendita ed al perito di ufficio nominato per la perizia dell'immobile;
- €2.000,00 per i costi di trascrizione decreto, pubblicazione vendite e conti correnti.

Per un totale spese poste in prededuzione pari ad €19.723,00 su 51.000,00€ ricavabili al terzo tentativo di asta.

Residuo per il creditore fondiario €31.276,00.

Ricordo altresì, elemento dirimente per questa causa, che Siena Mortgages, cessionaria MPS, non solo non riscontrava il credito al gestore nominato ma, ancor meno ha trasmesso il contratto di cessione del credito finanche nella procedura esecutiva pendente presso codesto Tribunale.

L'Ill.mo Presidente Rana, nel [procedimento n. 111/2022](#), ha già avuto modo di esprimersi sulle irregolarità della Siena Mortgages nei suoi contratti di cessione e, tanto precisato, e sempre in caso di opposizione all'omologa di piano da parte dell'unico creditore delle parti, ovvero di Siena Mortgages, si chiede altresì il creditori deposito il contatto di cessione, con i relativi allegati, e depositi inoltre i documenti comprovanti la sua iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B..

La proposta di piano, in ultimo, risulta sostenibile atteso che in codesta procedura interverrà il figlio dei coniugi ricorrenti, sig. Tibberio Mauro, il quale è regolarmente assunto a tempo indeterminato con una busta paga pari ad euro 1.300,00 ([cfr. All. 16](#)).

8. SULLA LUNGHEZZA DEL PIANO PROPOSTO.

Sulla durata del piano evidenzio che sul tema della salvaguardia della prima casa, sono intervenute diverse norme, nel rispetto anche dell'orientamento Europeo che cerca di tutelare sempre le parti deboli del contratto.



La prima norma intervenuta a salvaguardia delle parti deboli del contratto, e soprattutto per la salvaguardia delle prime abitazioni dei consumatori, è stato il D.L. 124/2019 che prevedeva, nell' art. 41 bis, c. 1, quanto di seguito trascrivo: *“Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una societa' veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, e' conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilita' di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.”* Tuttavia, la rinegoziazione del mutuo era concessa a discrezione dell'istituto di credito, ed inoltre, per sperare di accedere ad una rinegoziazione del mutuo, ci doveva essere una procedura esecutiva in corso.

È superfluo sottolineare che le direttive emesse dai vertici degli istituti di credito erano di rigettare ogni richiesta di rinegoziazione pervenuta in filiale, ma altresì non vi erano i requisiti, per i coniugi odierni istanti, di richiedere la rinegoziazione del mutuo atteso che, contro l'immobile dei ricorrenti, non era ancora pendente alcuna procedura esecutiva all'epoca dei fatti.

La medesima legge, considerando l'esito nefasto della prima, attesa la discrezionalità concessa agli istituti di credito nella concessione della rinegoziazione, veniva riproposta due anni dopo, nell'art. 40 ter del Dl 41 del 2021, e nella nuova norma veniva posto l'accento sul Giudice, ovvero la rinegoziazione richiesta agli istituti di credito, e dagli stessi rigettata, veniva poi inserita nelle richieste di omologa di piano, ed il Giudice delegato, nella procedura di sovraindebitamento, bypassando i rigetti degli Istituti di credito, concedeva con decreto, oggi con sentenza, una rinegoziazione del debito incagliato.

Nel testo di legge sopra citata, è prevista una rinegoziazione del mutuo, sino a 30 anni di durata dello stesso, in proporzione all'età dei richiedenti la rinegoziazione.

Lett. H): *“il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni né superare i 30 anni o gli ottanta anni di età del debitore”.*



Sempre in merito alla lunghezza del piano in oggi proposto, si ritiene doveroso fare un breve riepilogo della giurisprudenza che si è consolidata sul tema, nello specifico sull'omologa di un piano del consumatore ventennale, allegando, al presente ricorso, le omologhe di altri tribunali, senza tuttavia trascurare il nostro Ill.mo Tribunale di Trani¹⁴ che si è sempre dimostrato di profonda sensibilità e preparazione sul tema del sovraindebitamento e di ristrutturazione del debito dei consumatori anche in caso di piani di ristrutturazione del debito oggi, piano del consumatore ieri, particolarmente lunghi.

Tribunale di Napoli¹⁵: *“Parte della giurisprudenza ha ritenuto cioè che vi fosse nella disciplina della crisi da sovraindebitamento un limite implicito di durata massima della procedura. La giurisprudenza di legittimità ha però sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi ed anzi, proprio sulla base di ciò, ha rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”. Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. Posto che la durata del piano proposto non può di per sé rappresentare un limite alla omologabilità del piano, occorre a questo punto vagliarne sotto altri aspetti la convenienza¹⁶. La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.”¹⁷*

¹⁴ http://www.tribunaletrani.it/allegatinews/A_20791.pdf

¹⁵ <https://www.tribunale.napoli.giustizia.it/news.aspx?id=25309>

¹⁶ http://www.tribunale.napoli.it/allegatinews/A_32186.pdf

¹⁷ http://www.tribunale.napoli.it/allegatinews/A_32186.pdf



Altresì l'Ill.mo Tribunale di Trani, nell' omologa di piano RGV 362/2019 ha precisato che: *“il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad un'incapacità di rimborso della posizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto familiare, quali possono ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e di licenziamento (confronta tribunale Mantova Sez. fallimentare 08/04/2018). La finalità della legge sul sovraindebitamento e certamente quella di consentire debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (non certamente senza alcun sacrificio per essi), veicolandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nel usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (confronta tribunale di Verona 20/07/2016)”*, come appunto è il caso che ci occupa.

9. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non esistono atti impugnati dai creditori.

L'unica procedura pendente è quella esecutiva, contro l'immobile di proprietà e di residenza che i coniugi, con codesta procedura, intendono salvare

In conclusione, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del CCII, gli odierni istanti, con l'assistenza dei sottoscritti avvocati, hanno predisposto la Proposta di ristrutturazione del debito ex art. 67 CCII, e con l'ausilio del professionista nominato Dott. Sassi Vincenzo, quale professionista nominato come Gestore e Compositore della Crisi da Sovraidebitamento, che ha redatto e sottoscritto la Relazione particolareggiata, di Attestazione sulla Fattibilità del Piano prescritta dall'art. 68, CCII, e per l'effetto

CHIEDONO

All'Ill.mo Giudice che verrà delegato:

1. di disporre, ex art. 70 CCII, con decreto, la pubblicazione della presente proposta, e che disponga inoltre che ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;



2. **Sospendere**, ex art. 70, c.4, CCII, la procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Trani, **rubricata al n. RGE 136/2022, G.E. Maria Azzurra Guerra;**
3. **dichiarare non opponibile l'auspicato decreto di omologa del piano al creditore fondiario MPS, oggi Siena Mortags, che ha colposamente determinato il sovraindebitamento degli istanti ex art. 69 c. 2 ex D.L. 14/2019;**

Allegati:

1. [CERTIFICATO](#) DI RESIDENZA E DI FAMIGLIA;
2. [ALL. 2 ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO CILIENTO;](#)
3. [ALL. 3 ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO TIBBERIO;](#)
4. [ALL. 4 ESTRATTO DI MATRIMONIO;](#)
5. [ALL. 5 STATO DI FAMILGIA;](#)
6. [ALL. 6 CONTRATTO DI LAVORO TIBBERIO MAURO E BUSTE PAGA;](#)
7. [ALL. 7 COMPRAVENDITA TIBBERIO CILIENTO;](#)
8. [ALL. 8 CONTRATTO MUTUO TIBBERIO CILIENTO;](#)
9. [ATTO DI PRECETTO MPS;](#)
10. [SENTENZA TIBBERIO INVALIDITÀ;](#)
11. [AMMORTAMENTO FRANCESE;](#)
1. 11.B [PIANO DI AMMORTAMENTO ALL'ITALIANA;](#)
12. [MODELLO 730 REDDITI 2006 TIBBERIO DOMENICO;](#)
13. [PERIZIA DI UFFICIO;](#)
14. [DECRETO BERGAMO;](#)
- 14.B [DECRETO BENEVENTO;](#)
15. [COMPENSO AVVOCATI.PDF;](#)
16. [DICHIARAZIONE DEL TERZO;](#)
17. [DECRETO BENEVENTO.PDF](#)
18. [DECRETO DI OMOLOGA PIANO DEL CONSUMATORE REGGIO CALABRIA.PDF](#)
19. [PERIZIA IMMOBILE](#)
20. [PROVVEDIMENTO PRESIDENTE RANA;](#)
21. [MOVIMENTAZIONI LIBRETTO.pdf;](#)
22. [COPIA LIBRETTO AUTO.pdf](#)

Trani, data del deposito

Avv. Davide Tarantini

Avv. Filomena Baldino



RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DEL D.LGS. 14/2019 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 83/2022

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di Ristrutturazione dei Debiti del
Consumatore

Debitore: DOMENICO TIBBERIO, nato a Trani il 29/06/1955 e residente a Trani in Via Sant'Angelo, 37,
professione PENSIONATO – COD. FISCALE TBB DNC55H29L328H

Debitore: ANTONIETTA CILIENTO, nato a Trani il 01/10/1957 e residente a Trani in Via Sant'Angelo, 37,
professione CASALINGA - COD. FISCALE CLNNNT57R41L328D

GESTORE DELLA CRISI: Dr. SASSI VINCENZO, nato a Canosa di Puglia il 10/07/1970, con studio in
MINERVINO MURGE (BT) CORSO A. DE GASPERI 50, telefono/fax 0883692119, PEC:
vincenzosassi@odcectrani.it, iscritto all'Albo ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
di TRANI al n. 841/A



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Sommario

PREMESSA.....	4
Informazioni circa la situazione familiare dei Debitori.....	7
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE dei Debitori	7
Tabella 1: Riassunto situazione debitoria.....	8
Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria.....	8
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori.....	8
Informazioni economico patrimoniali	9
Tabella 3: Valore stimato del patrimonio dei Debitori.....	9
Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali	9
Tabella 5: Dati Reddituali anno 2024	9
Tabella 6: Spese medie mensili anno 2024	10
Tabella 7: Rapporto Rata Reddito Attuale.....	12
Esposizione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori a adempiere alle obbligazioni assunte e cause del sovraindebitamento	12
Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.....	14
Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura.....	16
Tabella 8: Compensi e spese della procedura	16
Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato	17
Tabella 9: Coefficiente equivalenza ISEE	17
Tabella 10: Valutazione merito creditizio in base ai finanziamenti.....	18
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	20
Tabella 11: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio.....	23
Tabella 12: Prospetto Dettaglio Consolidamento per singolo debito	24
CONCLUSIONI	37



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	39
ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI	40
ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA	41
ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI.....	42
Pagamento Compensi e Spese Procedura.....	42
Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario.....	43
Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2024 – 2040	44
ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.....	52



PREMESSA

Il sottoscritto Dr. SASSI VINCENZO, iscritto all'Ordine dei ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI della provincia di TRANI al num. 841/A con studio in MINERVINO MURGE in CORSO A. DE GASPERI 50 è stato nominato dall'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da DOMENICO TIBBERIO, nato a Trani il 29/06/1955 e residente a Trani in Via Sant'Angelo, 37, professione PENSIONATO (Debitore) - COD. FISCALE TBBDNC55H29L328H e ANTONIETTA CILIENTO, nato a Trani il 01/10/1957 e residente a Trani in Via Sant'Angelo, 37, professione CASALINGA (Debitore) - COD. FISCALE CLNNNT57R41L328D, che risultano qualificabili come consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.¹.

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato ai Debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei Debitori o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato ai Debitori o alle società controllate dai Debitori o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei Debitori ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè ognuno dei Debitori:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d. fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e. fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

La domanda come formulata dai Debitori è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni di proprietà dei Debitori;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Trani;
- certificato di residenza;
- estratto di matrimonio;
- contratto di lavoro Tibberio Mauro e buste paga;
- compravendita tibberio ciliento;
- contratto mutuo tibberio ciliento;
- atto di precetto mps;
- sentenza tibberio invalidità;
- piano ammortamento francese;
- piano di ammortamento all'italiana;
- modello 730 redditi 2006 Tibberio Domenico;
- modello 730 redditi 2007 Tibberio Domenico;
- modello 730 redditi 2005 Tibberio Domenico;
- estratto contributivo sig.ra Cilento;
- estratto contributivo sig. Tibberio Domenico;
- perizia immobile di ufficio;
- decreto bergamo nr.1;
- decreto bergamo nr.2;
- dichiarazione del terzo;

Di aver fatto richiesta della precisazione del credito ai seguenti creditori:

- SIENA MORTGAGES 07-5 SPA



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

- Agenzia delle Entrate
- Agenzia delle Entrate e della Riscossione
- Comune di Trani
- Regione Puglia
- Inps di Andria
- Inail di Barletta

In merito alle suddette richieste non hanno risposto regolarmente alla precisazione del credito il Comune di Trani, l'Agenzia delle Entrate di Barletta, l'Inps di Andria e l'Inail di Barletta.

Informazioni circa la situazione familiare dei Debitori

La famiglia degli odierni istanti è così composta:

Sig. Tibberio Domenico nato il 29/06/1955 a Trani (BT) (C.F. TBBDNC55H29L328H);

Sig.ra Ciliento Antonetta nata il 01/10/1957 a Trani (BT) (C.F. CLNNNT57R41L328D);

Coniugi, residenti in Trani (BT) alla Via Sant'Angelo n.37.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE dei Debitori

Sono state fornite dai Debitori le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 per sovraindebitamento si intende: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dei Debitori e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	Rata Media Mensile
Mutuo Ipotecario immobiliare	150.352,69	758,48
Debiti per professionisti advisor della procedura	8.970,00	0,00
Spese procedura per precetto ed esecuzione immobiliare	6.202,03	0,00
Tributi regionali	128,24	0,00

Il debito residuo totale accertato è pari a € 165.652,96, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 758,48.

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile
20/03/07	Mutuo Ipotecario immobiliare	1 - SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A.	758,48
	Debiti per professionisti advisor della procedura	2 – Avv. Baldino Filomena – Avv. Davide Tarantini	
	Spese procedura per precetto ed esecuzione immobiliare	3 - SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A.	
	Tributi regionali	4 – Regione Puglia	

Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

Non esistono atti impugnati dai creditori.

L'unica procedura pendente è quella esecutiva, contro l'immobile di proprietà e di residenza che i coniugi, con codesta procedura, intendono salvare.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Informazioni economico patrimoniali

Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità dei Debitori. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Tabella 3: Valore stimato del patrimonio dei Debitori

Valore stimato del patrimonio immobiliare	120.000,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	0,00
Valore complessivo del patrimonio	120.000,00
Valore immobile prima casa	120.000,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	0,00

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 4) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 5 anni.

Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022	Impiego / Reddito Anno 2023
Debitore: DOMENICO TIBBERIO C.F. TBBDNC55H29L328H	PENSIONATO/ 15.860	PENSIONATO 12.304	PENSIONATO/ 6.482	PENSIONATO/ 16.501	PENSIONATO/ 16.501
Debitore: ANTONIETTA CILIENTO C.F. CLNNNT57R41L328D	CASALINGA/ ZERO	CASALINGA/ ZERO	CASALINGA/ ZERO	CASALINGA/ ZERO	CASALINGA/ ZERO
Altro Reddito	0	0	0	0	0
Totale	15.860	12.304	6.482	16.501	16.501

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse dei Debitori.

Tabella 5: Dati Reddituali anno 2024



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile dei Debitori	1.560,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	1.560,00

Tabella 6: Spese medie mensili anno 2024

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	1.150,00

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	485,00
Abbigliamento e calzature	0,00
Ricreazione e cultura	0,00
Canoni di locazione	0,00
Spese condominiali	0,00
Utenze	175,00
Spese auto-moto e trasporti	150,00
Telefoni cellulari	0,00
Computer	0,00
Televisori	0,00
Altra elettronica di consumo	0,00
Servizi sanitari	200,00
Assicurazioni sulla vita	0,00
Manutenzione auto	0,00
Mobili, articoli e servizi per la casa	0,00
Scuole/Università/Master	0,00
Multe/sanzioni	0,00
Altro	100,00
TOTALE SPESE	1.110,00

Come è visibile nella tabella sopra il livello di spesa mensile di euro 1.110,00 è ben al di sotto dagli importi dei dati ISTAT pubblicanti il 18/10/2023 relativi alla “spese per consumi delle famiglie nell’anno 2023” come da estratti di seguito esposti:



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2022, valori stimati in euro						
CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.609,18	2.283,19	2.738,83	2.999,57	2.862,97	2.196,68
SPESA MEDIA MENSILE (=100%)	1.937,06	2.686,90	3.133,25	3.394,59	3.489,33	2.625,36
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	313,52	491,99	596,71	668,19	771,29	481,80
Cereali e prodotti a base di cereali	48,29	75,06	93,49	108,92	129,31	75,54
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati (*)	62,72	104,05	131,88	151,43	181,15	103,72
Pesci e altri frutti di mare	22,76	40,16	48,74	53,18	57,37	37,90
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	38,56	60,02	69,31	78,93	91,15	57,82
Oli e grassi	10,40	16,62	16,70	17,38	20,25	14,66
Frutta e frutta a guscio	29,28	45,03	47,66	50,98	55,69	41,10
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	41,15	64,30	73,96	80,87	94,61	61,20
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,17	20,38	26,51	30,80	36,48	20,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	21,47	26,89	39,77	41,32	43,91	29,83
Succhi di frutta e verdura	1,96	2,94	4,78	6,34	7,38	3,56
Caffè e sucedanei del caffè	9,33	15,20	16,57	17,06	18,19	13,71
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,12	3,09	3,42	3,51	4,38	2,91
Bevande al cacao	0,03	0,08	0,14	0,21	0,20	0,10
Acqua	8,76	12,80	15,71	17,60	19,39	12,79
Bibite	2,69	4,37	6,82	8,06	10,33	4,94
Altre bevande analcoliche	0,76	0,89	1,13	1,47	1,31	0,98
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,07	0,10	0,12	0,13	-	0,10
Non alimentare	1.623,54	2.194,91	2.536,54	2.726,40	2.718,04	2.143,57
Bevande alcoliche e tabacchi	30,75	45,05	54,44	54,97	60,52	43,53
Abbigliamento e calzature	61,84	88,95	140,10	170,63	183,44	103,14
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	889,97	1.069,30	1.090,60	1.090,42	1.040,60	1.010,44
<i>Interventi di ristrutturazione</i>	<i>38,20</i>	<i>57,13</i>	<i>79,17</i>	<i>94,53</i>	<i>75,45</i>	<i>60,04</i>
<i>Affitti figurativi</i>	<i>553,95</i>	<i>655,03</i>	<i>639,53</i>	<i>608,05</i>	<i>538,54</i>	<i>604,87</i>
Mobili, articoli e servizi per la casa	76,89	111,51	127,34	136,41	152,47	106,94
Salute	80,64	134,98	131,73	127,33	125,60	113,52
Trasporti	152,42	263,92	342,75	422,98	423,88	266,08
Informazione e comunicazione	49,13	73,76	92,02	100,64	103,82	73,00
Ricreazione, sport e cultura	54,79	89,00	121,93	140,86	147,58	91,94
Istruzione	3,02	6,25	27,66	38,78	43,44	14,77
Servizi di ristorazione e di alloggio	93,43	121,94	169,31	198,71	198,82	133,59
Servizi assicurativi e finanziari	40,35	71,04	87,00	91,37	90,36	66,37
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	90,31	119,22	151,65	153,30	147,48	120,24
(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.						
- Dato statisticamente non significativo.						



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 7: Rapporto Rata Reddito Attuale

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	€ 450,00 mensili + € 450 delle tredicesima del mese di dicembre
--	--

I debitori intendo mettere a disposizione della procedura una somma di Euro 450,00 mensili per 12 mensilità, più una parte della tredicesima di dicembre pari a Euro 450,00. Per una somma complessiva annua di Euro 5.850,00.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori a adempiere alle obbligazioni assunte e cause del sovraindebitamento

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

La pensione media mensile è messa in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore e tale rapporto è risultato pari al 55,16%

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 1.560,00 e le spese pari a € 1.110,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui ognuno dei Debitori può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Per quanto concerne la causa del sovraindebitamento dei coniugi occorre fare un *excursus* nel passato, la sig.ra ha avuto sempre lavori instabili e per diversi anni è rimasta priva di occupazione, mentre il sig.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tibberio ha lavorato abbastanza stabilmente sempre come operaio, ma di contro ha avuto gravi problemi di salute che non gli hanno consentito di essere costante sul posto di lavoro e, di conseguenza, le sue ripetute e prolungate assenze per malattia dal posto di lavoro, sono state la causa determinante del licenziamento del sig. Tibberio, e da qui lo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio per farvi fronte.

I coniugi Tibberio/Ciliento, si sposavano nel 1977, e dalla loro unione nascevano due figli:

- Tibberio Onofrio, nato a Trani il 21/12/1977;
- Tibberio Mauro, nato a Trani il 08/02/1981;

Ad oggi nessuno dei figli è convivente con i genitori come risulta dall'allegato certificato di famiglia.

Gli odierni ricorrenti, nel 2007, acquistavano l'immobile ove oggi risiedono, sottoscrivendo, per l'acquisto dello stesso, un contratto di mutuo con la MPS pari ad euro 130.000,00, pagando per lo stesso, una rata costante pari ad euro 758,74, come dal piano di ammortamento del contratto di mutuo.

Sicuramente una rata non sostenibile sin dal momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, e lo si vedrà nello specifico nel capitolo dedicato alla valutazione della responsabilità del creditore nel sovraindebitamento degli istanti, ex art. 68 c. 3 CCII.

Seppure la rata non fosse sostenibile in proporzione al reddito familiare percepito sin dalla data della sottoscrizione dello stesso, la sig.ra Ciliento (fortunatamente si potrebbe affermare), dopo solo un mese dalla sottoscrizione del mutuo, veniva assunta, seppur per soli sei mesi, ed i coniugi, non senza difficoltà e sacrifici, sono riusciti a rispettare le rate del mutuo per diversi anni e precisamente sino al 2017, come ben si legge nell'atto di precetto allegato, ovvero sino alla data della perdita del lavoro del sig. Tibberio.

La storia del sig. Tibberio è caratterizzata da numerosi ricoveri, per le diverse patologie di cui lo stesso soffriva e soffre tuttora oggi.

Il suo primo ricovero, si legge nella relazione peritale per il riconoscimento dell'invalidità, risale al 1993, data del primo intervento di angioplastica, con inserimento di 3 by-pass, all'età di soli 24 anni.

Dal primo ricovero e dal primo intervento, ne sono susseguiti diversi altri.

Nel 1994, 2014 e 2016 quelli più rilevanti.

Nel 2016 in particolare, il sig. Tibberio veniva ricoverato, e questo è stato l'ultimo ricovero che ha determinato poi la perdita del lavoro del pater familias.

Durante quell'ultimo ricovero, veniva diagnosticato, al sig. Tibberio, una *“stenosi del 50%, 80% alla circonflexa, cdx 80-90%... in considerazione dell'attuale stato anemico, si consiglia approfondimento diagnostico e successiva rivalutazione per la scelta della strategia di rivascolarizzazione miocardica”...* dimesso in data 30.01.2017 con diagnosi di *“segni clinico strumentali sospetti per ischemia miocardica in paziente con diagnosi di CD ed M01 al controllo angiografico attuale. Ateromasia oblitterante arti inferiori. Stato anemico. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia. Pregressa abitudine tabagica”*



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Nel 2017 il signor Tibberio veniva sottoposto, presso l'Oncoematologia del P.O. di Trani, a biopsia osteomidollare, e gli veniva diagnosticata una "*mielodisplasia multilineare di grado lieve*". Dal 2017 in poi, a causa dei continui ricoveri e delle operazioni a cui il sig. Tibberio veniva sottoposto, anche a causa delle lunghe degenze, Egli perdeva definitivamente il lavoro e, sino al riconoscimento della pensione di invalidità, la famiglia è sopravvissuta ricorrendo all'aiuto economico dei figli, già grandi ed in età lavorativa, ed inoltre grazie all'aiuto economico dei di loro parenti e più volte si sono rivolti, come da loro riferito, alla Caritas di Trani affinché gli potessero dare dei pacchi di pasta, farina, e generi alimentari di prima necessità.

Come correttamente si legge nell'atto di precetto, in seguito alla perdita del lavoro del *pater familias*, i coniugi chiedevano ed ottenevano dall'Istituto bancario, la sospensione delle rate del mutuo per la durata di un anno, e precisamente dal 30/09/2017 al 31/08/2018.

Tuttavia nel 2018 la condizione fisica del signor Tiberio non migliorava affatto, ma comunque riesce a trovare lavoro, però dura un solo mese, e da settembre del 2018 il sig. Tibberio, come anche la sig.ra Ciliento seppur la signora già da molti anni prima, non hanno più trovato occupazione.

Questo perché nessuno assume un lavoratore con un quadro clinico gravemente compromesso come il sig. Tibberio, che certamente non era più abile al lavoro, ed i coniugi sono riusciti a sopravvivere in quegli anni, e sino al riconoscimento della invalidità, con il sostegno dei di loro figli e familiari.

È importante evidenziare, che i debitori, nonostante l'assenza totale di reddito, non registrano nessun'altra posizione debitoria oltre quella con l'istituto di credito erogante il mutuo fondiario per l'acquisto della loro prima casa, e questo conferma maggiormente la meritevolezza degli odierni ricorrenti che, con enorme sacrificio e con l'aiuto dei loro familiari, sono riusciti a non aggravare la situazione debitoria pendente, e hanno pagato tutto con regolarità.

Pertanto si evidenzia la totale assenza *nella crisi da sovraindebitamento, dei debitori della colpa grave, mala fede o frode*", e la presenza della assoluta meritevolezza degli odierni istanti.

Dalle richieste di certificazione del credito trasmessa a tutti gli enti per nome e per conto dei coniugi, risultano pagate regolarmente le tasse comunali, infatti non risulta alcuna pendenza per Imu o Tarsu, e/o di ogni altro genere.

Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai Debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Coerenza del Piano proposto con le previsioni sul sovraindebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La domanda del piano rispetta le disposizioni di cui all'Art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 corredata con l'elenco:
 - a) di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni;
 - e) delle pensioni e di tutte le altre entrate dei debitori e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
- È stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- I debitori, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito della totale mancanza di reddito percepito ad un certo punto della propria vita a causa dei problemi di salute;
- E' stata valutata, ai fini della concessione del finanziamento, il merito creditizio ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- I debitori si trovano ora in stato di sovraindebitamento, come definito dal D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a loro imputabili.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura

Si riporta nella tabella di seguito un prospetto riassuntivo riguardante i presunti costi connessi alla Procedura in esame.

Tabella 8: Compensi e spese della procedura

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)			
Importo dell'Attivo		88.202,06	
Importo del Passivo		165.652,96	
Importo attribuito ai Creditori		88.202,06	
Non si applicano limiti massimi al compenso		8.820,21	

		MINIMO	MASSIMO
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU ATTIVO		7.366,31	8.491,74
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU PASSIVO		204,86	1.151,43
TOTALE AL LORDO DELLA RIDUZIONE		7.571,17	9.643,17
RIDUZIONE ex-art. 16 c.4 (dal 15 al 40%)	27,3684%	-2.072,11	-2.639,19
TOTALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE		5.499,06	7.003,98

COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.		5.499,06
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C (dal 10 al 15%)	15,00%	824,86
TOTALE COMPENSO		6.323,92

COMPENSO		6.323,92
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%	252,96
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	22,00%	1.446,91
RIMBORSO SPESE VIVE FUORI CAMPO IVA		0,00
A) Totale Compensi e spese gestore della crisi		8.023,79

B) Acconti versati all'OCC		2.407,14
A-B) Residuo Compensi e spese gestore della crisi da pagare all'Occ		5.616,65



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato

E' stato inoltre valutato se, *“ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159”*, così come riportato nell'allegato.

Si determina quindi il coefficiente per la scala di equivalenza ISEE.

Tabella 9: Coefficiente equivalenza ISEE

DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021		
Quesito	Risposta	Coefficiente
Numero componenti Nucleo Familiare	4	2,46
Figli disabili	NO	
Ci sono 3 figli	NO	
Ci sono 4 figli	NO	
Ci sono 5 figli	NO	
Ci sono figli minorenni	NO	
Ci sono figli minori di 3 anni	NO	
COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA		2,46

Una volta determinato il coefficiente, si valutano cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all'atto della concessione.

L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEE, calcolato in precedenza. L'assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti.

Si riporta di seguito la tabella con le valutazioni.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 10: Valutazione merito creditizio in base ai finanziamenti

DEBITO	(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	Data di erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile necessario per un dignitoso tenore di vita	(C) Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito Creditizio
1 - SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A. -Mutuo Ipotecario immobiliare n.1313 - 1T del 20/03/2007	1270,00	20/03/2007	421,81	2,46	1.037,65	758,48	-526,13	NO
2 – Avv. Baldino Filomena e Avv. Tarantini Davide - Debiti per professionisti advisor della procedura	0,00							
3 - SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A. - Spese procedura per precetto ed escuzione immobiliare	0,00							
4 – Regione Puglia – Tributi regionali	0,00							

Come è evidente dalla tabella di cui sopra nel 2007 la famiglia Tibberio aveva a disposizione un reddito pari a euro 1.270,00 (lettera A tabella) e decurtando l'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita calcolato applicando il coefficiente della scala di equivalenza ISEE pari a euro 1.037,65 (lettera B tabella), la somma a disposizione per il sostenimento di una rata di un finanziamento è pari a euro 232,35 (€ 1.270,00 (A) - € 1.037,65 (B)). Pertanto il mutuo concesso da MPS è evidente, dal suddetto calcolo, che non era sostenibile, infatti facendo la differenza tra la somma disponibile pari a euro 232,35 e la rata concessa di euro 758,48, il risultato è negativo pari a **euro - 526,13** (€ 232,35 - € 758,48 = - € 526,13).



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire, a chi abbia richiesto un finanziamento, chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

Si può affermare certamente che l’istituto di credito, nello specifico della MPS, in violazione all’art. 68, c. 3 CCII ha concesso un credito al consumo, nello specifico un mutuo fondiario, violando palesemente ogni regola e i principi dettati dall’art. 124 bis del T.U.B., ovvero violando i limiti imposti all’istituto di credito dalla predetta normativa.

Pertanto, nello specifico si rappresenta quanto segue:

- nel 2007 per acquistare l’immobile destinato ad abitazione principale, i coniugi, sottoscrivevano un mutuo fondiario con la MPS per euro 130.000,00 (prezzo di acquisto dell’immobile euro 120.000,00.
- Del piano di ammortamento del mutuo originariamente accordato tra parti, sono state regolarmente pagate tutte le rate sino al 30/08/2017, per un totale **di 124 rate**, ognuna pari ad euro 758,48 euro, per un totale di euro **94.051,52** restituiti sino ad oggi all’istituto di credito.

Il contratto di mutuo veniva sottoscritto il 20/03/2007, registrato il 30/03/2007.

All’epoca dei fatti solo il sig. Tibberio lavorava, mentre la sig.ra Ciliento risultava essere disoccupata sin dal 1977.

Esaminata la dichiarazione dei redditi del sig. Tibberio, risulta non contestabile che la retribuzione annua dell’intera famiglia Tibberio-Ciliento, all’epoca della sottoscrizione del mutuo, quindi nel 2006, dichiarazione dei redditi anno 2007, **era pari ad euro 15.451,00 netti** che diviso 13 mensilità fa un reddito mensile di circa euro 1200,00.



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Appare dunque evidente, in linea con quanto richiesto dalla norma in epigrafe menzionata, trova pacifica applicazione l'art. 69 c.2, D.L. 14/2019, ovvero si ritiene che all'istituto di credito erogante il finanziamento del mutuo fondiario, debba essere preclusa per legge la possibilità di presentare opposizione, e/o reclamo, in caso di auspicata omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore atteso che : ***“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”***. (sul tema numerosi decreti e sentenze si sono già conformate alla normativa entrata in vigore sin dal 2022, ex multis il Tribunale di Bergamo ed altresì quello di Benevento, sentenze e decreti allegati). Articolo 68, c.3, CCI: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*;

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei Debitori;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per ognuno dei Debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 11.

In Tabella 12, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E.

Il piano prevede di pagare la somma proposta ai creditori in circa 16 anni. Le rate di consolidamento dei debiti potranno partire **dal 30/06/2024**. Tale data è stata calcolata in considerazione del piano di



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

pagamento dei compensi della procedura all'OCC, che sono prededucibili, e della disponibilità reddituale del debitore.

Si espone di seguito un riepilogo dei compensi e delle spese della procedura:

- 1) le spese della procedura da sovra indebitamento che ammontano a € 8.023,79 compreso di IVA e CAP da conferire all'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO -APS- TERZO SETTORE;

Il pagamento dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

- 1) acconto di euro 2.407,14 comprensivi di IVA e CAP all'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO -APS- TERZO SETTORE al deposito presso il tribunale della seguente relazione;
- 2) saldo di euro 5.616,65 compreso di IVA e CAP all'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO -APS- TERZO SETTORE in un numero totale di 12 rate di cui nr. 10 rate da euro 450,00, nr. 1 da euro 900,00 nella mensilità di dicembre 2024 e l'ultima mensilità da euro 216,65; il tutto a partire dal 30/06/2024;

Di seguito un prospetto riepilogativo con la ripartizione dei su citati pagamenti negli anni:

	2024	2025
Compensi e spese gestore della crisi	3.600,00	2.016,65
Totale	3.600,00	2.016,65

- 3) la somma di euro 75.176,35 proposta a SIENA MORTGAGES 07-5 SPA riferita al mutuo ipotecario in un numero totale di 181 rate:
 - le rate dai mesi di gennaio a novembre di euro 384,00 e quella di dicembre di euro 768,00, con l'ultima rata (la nr.181) di euro 296,35, a partire dal 30/06/2025 e sino al 30/06/2040 (seguirà prospetto con dettaglio del consolidamento);
- 4) la somma di euro 6.727,50 proposta ai legali della procedure Avv. Baldino Filomena e Avv. Davide Tarantini in un numero totale di 181 rate:
 - le rate dai mesi di gennaio a novembre di euro 34,35 e quella di dicembre di euro 68,70 con l'ultima rata (la nr.181) di euro 29,25, a partire dal 30/06/2025 e sino al 30/06/2040 (seguirà prospetto con dettaglio del consolidamento);
- 5) la somma di euro 6.202,03 proposta a SIENA MORTGAGES 07-5 SPA riferita alle spese procedura per precetto ed escuzione immobiliare in un numero totale di 181 rate:



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

- le rate dai mesi di gennaio a novembre di euro 31,65 e quella di dicembre di euro 63,30 con l'ultima rata (la nr.181) di euro 30,28, a partire dal 30/06/2025 e sino al 30/06/2040 (seguirà prospetto con dettaglio del consolidamento);
- 6) la somma di euro 96,18 proposta alla Regione Puglia riferita a tributi regionali in un'unica rata di euro 96,18 in data 31/05/2025.

E' bene sottolineare che la suddetta proposta di piano, anche se di lunga durata, risulta sostenibile atteso che in codesta procedura interverrà il figlio dei stessi, sig. Tibberio Mauro, il quale è regolarmente assunto a tempo indeterminato con una busta paga pari a circa euro 1.500,00 e lo stesso sig. Tibberio Mauro con la sottoscrizione della dichiarazione allegata si impegna a sostenere il piano sino al termine dello stesso.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente:

il ricorrente darà alla propria banca autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro la fine di ogni mese della somma mensile prevista a favore dei creditori e si obbliga a fornire mensilmente copia dell'avvenuto pagamento delle rate mensili al Gestore della composizione della crisi, il quale in questo modo avrà modo di vigilare sul decorso del piano eventualmente omologato.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 11: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Mutuo Ipotecario immobiliare n.1313 - 1T del 20/03/2007 (Privilegiato_ipotecario)	1 - SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A.	150.352,69	50,000%	75.176,35	50,000%
Debiti per professionisti advisor della procedura (Privilegio ex art. 2751 bis, c.1, n. 2)	2 – Avv. Baldino Filomena – Avv. Tarantini Davide	8.970,00	75,000%	6.727,50	25,000%
Spese procedura per precetto ed escuzione immobiliare (Prededuzione ex art. 2770 c.c.)	3 - SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A.	6.202,03	100,000%	6.202,03	0,000%
Tributi regionali (Privilegio ex art. 2758, 2749 e 2778 nr. 7 c.c.)	4 – REGIONE PUGLIA	128,24	75,000%	96,18	25,000%

Firmato Da: VINCENZO SASSI Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 12b11b6



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 12: Prospetto Dettaglio Consolidamento per singolo debito

PROSPETTO ESECUZIONE DEL PIANO SIG. TIBBERIO DOMENICO E SIG.RA CILIENTO ANTONETTA											
Data bonifico scadenza bonifico	OCC SASSI VINCENZO - SPESE PROCEDURA - PREDEUZIONE		Avv. Baldino Filomena e Avv. Davide Tarantini		Regione Puglia		SIENA MORTGAGES 07-5 SPA - mutuo ipotecario		SIENA MORTGAGES 07-5 SPA - spese procedura per precetto ed escuzione immobiliare		TOTALE RATA A SODDISFAZIONE DI TUTTI I CREDITORI
	RATE PREVISTE NR. 15 SOMMA DA PAGARE EURO 5.616,65		RATE PREVISTE NR. 202 SOMMA DA PAGARE EURO 6727,50		RATA PREVISTA NR. 1 DA PAGARE EURO 96,18		RATE PREVISTE NR. 205 SOMMA DA PAGARE EURO 75176,35		RATE PREVISTE NR. 202 SOMMA DA PAGARE EURO 6202,03		
	rata prevista	residuo spettante creditore	rata prevista	residuo spettante creditore	rata prevista	residuo spettante e creditore	rata prevista	residuo spettante creditore	rata prevista	residuo spettante creditore	
		5.616,65		6.727,50	96,18		0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	
30/06/2024	450,00	5.166,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
31/07/2024	450,00	4.716,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
31/08/2024	450,00	4.266,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
30/09/2024	450,00	3.816,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
31/10/2024	450,00	3.366,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
30/11/2024	450,00	2.916,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
31/12/2024	900,00	2.016,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	900,00
31/01/2025	450,00	1.566,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
28/02/2025	450,00	1.116,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
31/03/2025	450,00	666,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00

Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

30/04/2025	450,00	216,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
31/05/2025	216,65	0,00	0,00	6.727,50	96,18	0,00	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	216,65
30/06/2025	0,00	0,00	34,35	6.693,15	0,00	0,00	384,00	74.792,35	31,65	6.170,38	450,00
31/07/2025	0,00	0,00	34,35	6.658,80	0,00	0,00	384,00	74.408,35	31,65	6.138,73	450,00
31/08/2025	0,00	0,00	34,35	6.624,45	0,00	0,00	384,00	74.024,35	31,65	6.107,08	450,00
30/09/2025	0,00	0,00	34,35	6.590,10	0,00	0,00	384,00	73.640,35	31,65	6.075,43	450,00
31/10/2025	0,00	0,00	34,35	6.555,75	0,00	0,00	384,00	73.256,35	31,65	6.043,78	450,00
30/11/2025	0,00	0,00	34,35	6.521,40	0,00	0,00	384,00	72.872,35	31,65	6.012,13	450,00
31/12/2025	0,00	0,00	68,70	6.452,70	0,00	0,00	768,00	72.104,35	63,30	5.948,83	900,00
31/01/2026	0,00	0,00	34,35	6.418,35	0,00	0,00	384,00	71.720,35	31,65	5.917,18	450,00
28/02/2026	0,00	0,00	34,35	6.384,00	0,00	0,00	384,00	71.336,35	31,65	5.885,53	450,00
31/03/2026	0,00	0,00	34,35	6.349,65	0,00	0,00	384,00	70.952,35	31,65	5.853,88	450,00
30/04/2026	0,00	0,00	34,35	6.315,30	0,00	0,00	384,00	70.568,35	31,65	5.822,23	450,00
31/05/2026	0,00	0,00	34,35	6.280,95	0,00	0,00	384,00	70.184,35	31,65	5.790,58	450,00
30/06/2026	0,00	0,00	34,35	6.246,60	0,00	0,00	384,00	69.800,35	31,65	5.758,93	450,00
31/07/2026	0,00	0,00	34,35	6.212,25	0,00	0,00	384,00	69.416,35	31,65	5.727,28	450,00
31/08/2026	0,00	0,00	34,35	6.177,90	0,00	0,00	384,00	69.032,35	31,65	5.695,63	450,00
30/09/2026	0,00	0,00	34,35	6.143,55	0,00	0,00	384,00	68.648,35	31,65	5.663,98	450,00
31/10/2026	0,00	0,00	34,35	6.109,20	0,00	0,00	384,00	68.264,35	31,65	5.632,33	450,00
30/11/2026	0,00	0,00	34,35	6.074,85	0,00	0,00	384,00	67.880,35	31,65	5.600,68	450,00
31/12/2026	0,00	0,00	68,70	6.006,15	0,00	0,00	768,00	67.112,35	63,30	5.537,38	900,00
31/01/2027	0,00	0,00	34,35	5.971,80	0,00	0,00	384,00	66.728,35	31,65	5.505,73	450,00
28/02/2027	0,00	0,00	34,35	5.937,45	0,00	0,00	384,00	66.344,35	31,65	5.474,08	450,00
31/03/2027	0,00	0,00	34,35	5.903,10	0,00	0,00	384,00	65.960,35	31,65	5.442,43	450,00
30/04/2027	0,00	0,00	34,35	5.868,75	0,00	0,00	384,00	65.576,35	31,65	5.410,78	450,00
31/05/2027	0,00	0,00	34,35	5.834,40	0,00	0,00	384,00	65.192,35	31,65	5.379,13	450,00
30/06/2027	0,00	0,00	34,35	5.800,05	0,00	0,00	384,00	64.808,35	31,65	5.347,48	450,00
31/07/2027	0,00	0,00	34,35	5.765,70	0,00	0,00	384,00	64.424,35	31,65	5.315,83	450,00



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

31/08/2027	0,00	0,00	34,35	5.731,35	0,00	0,00	384,00	64.040,35	31,65	5.284,18	450,00
30/09/2027	0,00	0,00	34,35	5.697,00	0,00	0,00	384,00	63.656,35	31,65	5.252,53	450,00
31/10/2027	0,00	0,00	34,35	5.662,65	0,00	0,00	384,00	63.272,35	31,65	5.220,88	450,00
30/11/2027	0,00	0,00	34,35	5.628,30	0,00	0,00	384,00	62.888,35	31,65	5.189,23	450,00
31/12/2027	0,00	0,00	68,70	5.559,60	0,00	0,00	768,00	62.120,35	63,30	5.125,93	900,00
31/01/2028	0,00	0,00	34,35	5.525,25	0,00	0,00	384,00	61.736,35	31,65	5.094,28	450,00
29/02/2028	0,00	0,00	34,35	5.490,90	0,00	0,00	384,00	61.352,35	31,65	5.062,63	450,00
31/03/2028	0,00	0,00	34,35	5.456,55	0,00	0,00	384,00	60.968,35	31,65	5.030,98	450,00
30/04/2028	0,00	0,00	34,35	5.422,20	0,00	0,00	384,00	60.584,35	31,65	4.999,33	450,00
31/05/2028	0,00	0,00	34,35	5.387,85	0,00	0,00	384,00	60.200,35	31,65	4.967,68	450,00
30/06/2028	0,00	0,00	34,35	5.353,50	0,00	0,00	384,00	59.816,35	31,65	4.936,03	450,00
31/07/2028	0,00	0,00	34,35	5.319,15	0,00	0,00	384,00	59.432,35	31,65	4.904,38	450,00
31/08/2028	0,00	0,00	34,35	5.284,80	0,00	0,00	384,00	59.048,35	31,65	4.872,73	450,00
30/09/2028	0,00	0,00	34,35	5.250,45	0,00	0,00	384,00	58.664,35	31,65	4.841,08	450,00
31/10/2028	0,00	0,00	34,35	5.216,10	0,00	0,00	384,00	58.280,35	31,65	4.809,43	450,00
30/11/2028	0,00	0,00	34,35	5.181,75	0,00	0,00	384,00	57.896,35	31,65	4.777,78	450,00
31/12/2028	0,00	0,00	68,70	5.113,05	0,00	0,00	768,00	57.128,35	63,30	4.714,48	900,00
31/01/2029	0,00	0,00	34,35	5.078,70	0,00	0,00	384,00	56.744,35	31,65	4.682,83	450,00
28/02/2029	0,00	0,00	34,35	5.044,35	0,00	0,00	384,00	56.360,35	31,65	4.651,18	450,00
31/03/2029	0,00	0,00	34,35	5.010,00	0,00	0,00	384,00	55.976,35	31,65	4.619,53	450,00
30/04/2029	0,00	0,00	34,35	4.975,65	0,00	0,00	384,00	55.592,35	31,65	4.587,88	450,00
31/05/2029	0,00	0,00	34,35	4.941,30	0,00	0,00	384,00	55.208,35	31,65	4.556,23	450,00
30/06/2029	0,00	0,00	34,35	4.906,95	0,00	0,00	384,00	54.824,35	31,65	4.524,58	450,00
31/07/2029	0,00	0,00	34,35	4.872,60	0,00	0,00	384,00	54.440,35	31,65	4.492,93	450,00
31/08/2029	0,00	0,00	34,35	4.838,25	0,00	0,00	384,00	54.056,35	31,65	4.461,28	450,00
30/09/2029	0,00	0,00	34,35	4.803,90	0,00	0,00	384,00	53.672,35	31,65	4.429,63	450,00
31/10/2029	0,00	0,00	34,35	4.769,55	0,00	0,00	384,00	53.288,35	31,65	4.397,98	450,00
30/11/2029	0,00	0,00	34,35	4.735,20	0,00	0,00	384,00	52.904,35	31,65	4.366,33	450,00



Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

31/12/2029	0,00	0,00	68,70	4.666,50	0,00	0,00	768,00	52.136,35	63,30	4.303,03	900,00
31/01/2030	0,00	0,00	34,35	4.632,15	0,00	0,00	384,00	51.752,35	31,65	4.271,38	450,00
28/02/2030	0,00	0,00	34,35	4.597,80	0,00	0,00	384,00	51.368,35	31,65	4.239,73	450,00
31/03/2030	0,00	0,00	34,35	4.563,45	0,00	0,00	384,00	50.984,35	31,65	4.208,08	450,00
30/04/2030	0,00	0,00	34,35	4.529,10	0,00	0,00	384,00	50.600,35	31,65	4.176,43	450,00
31/05/2030	0,00	0,00	34,35	4.494,75	0,00	0,00	384,00	50.216,35	31,65	4.144,78	450,00
30/06/2030	0,00	0,00	34,35	4.460,40	0,00	0,00	384,00	49.832,35	31,65	4.113,13	450,00
31/07/2030	0,00	0,00	34,35	4.426,05	0,00	0,00	384,00	49.448,35	31,65	4.081,48	450,00
31/08/2030	0,00	0,00	34,35	4.391,70	0,00	0,00	384,00	49.064,35	31,65	4.049,83	450,00
30/09/2030	0,00	0,00	34,35	4.357,35	0,00	0,00	384,00	48.680,35	31,65	4.018,18	450,00
31/10/2030	0,00	0,00	34,35	4.323,00	0,00	0,00	384,00	48.296,35	31,65	3.986,53	450,00
30/11/2030	0,00	0,00	34,35	4.288,65	0,00	0,00	384,00	47.912,35	31,65	3.954,88	450,00
31/12/2030	0,00	0,00	68,70	4.219,95	0,00	0,00	768,00	47.144,35	63,30	3.891,58	900,00
31/01/2031	0,00	0,00	34,35	4.185,60	0,00	0,00	384,00	46.760,35	31,65	3.859,93	450,00
28/02/2031	0,00	0,00	34,35	4.151,25	0,00	0,00	384,00	46.376,35	31,65	3.828,28	450,00
31/03/2031	0,00	0,00	34,35	4.116,90	0,00	0,00	384,00	45.992,35	31,65	3.796,63	450,00
30/04/2031	0,00	0,00	34,35	4.082,55	0,00	0,00	384,00	45.608,35	31,65	3.764,98	450,00
31/05/2031	0,00	0,00	34,35	4.048,20	0,00	0,00	384,00	45.224,35	31,65	3.733,33	450,00
30/06/2031	0,00	0,00	34,35	4.013,85	0,00	0,00	384,00	44.840,35	31,65	3.701,68	450,00
31/07/2031	0,00	0,00	34,35	3.979,50	0,00	0,00	384,00	44.456,35	31,65	3.670,03	450,00
31/08/2031	0,00	0,00	34,35	3.945,15	0,00	0,00	384,00	44.072,35	31,65	3.638,38	450,00
30/09/2031	0,00	0,00	34,35	3.910,80	0,00	0,00	384,00	43.688,35	31,65	3.606,73	450,00
31/10/2031	0,00	0,00	34,35	3.876,45	0,00	0,00	384,00	43.304,35	31,65	3.575,08	450,00
30/11/2031	0,00	0,00	34,35	3.842,10	0,00	0,00	384,00	42.920,35	31,65	3.543,43	450,00
31/12/2031	0,00	0,00	68,70	3.773,40	0,00	0,00	768,00	42.152,35	63,30	3.480,13	900,00
31/01/2032	0,00	0,00	34,35	3.739,05	0,00	0,00	384,00	41.768,35	31,65	3.448,48	450,00
29/02/2032	0,00	0,00	34,35	3.704,70	0,00	0,00	384,00	41.384,35	31,65	3.416,83	450,00
31/03/2032	0,00	0,00	34,35	3.670,35	0,00	0,00	384,00	41.000,35	31,65	3.385,18	450,00

Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE
E-mail: vincenzosassi@odcectrani.it



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

30/04/2032	0,00	0,00	34,35	3.636,00	0,00	0,00	384,00	40.616,35	31,65	3.353,53	450,00
31/05/2032	0,00	0,00	34,35	3.601,65	0,00	0,00	384,00	40.232,35	31,65	3.321,88	450,00
30/06/2032	0,00	0,00	34,35	3.567,30	0,00	0,00	384,00	39.848,35	31,65	3.290,23	450,00
31/07/2032	0,00	0,00	34,35	3.532,95	0,00	0,00	384,00	39.464,35	31,65	3.258,58	450,00
31/08/2032	0,00	0,00	34,35	3.498,60	0,00	0,00	384,00	39.080,35	31,65	3.226,93	450,00
30/09/2032	0,00	0,00	34,35	3.464,25	0,00	0,00	384,00	38.696,35	31,65	3.195,28	450,00
31/10/2032	0,00	0,00	34,35	3.429,90	0,00	0,00	384,00	38.312,35	31,65	3.163,63	450,00
30/11/2032	0,00	0,00	34,35	3.395,55	0,00	0,00	384,00	37.928,35	31,65	3.131,98	450,00
31/12/2032	0,00	0,00	68,70	3.326,85	0,00	0,00	768,00	37.160,35	63,80	3.068,68	900,00
31/01/2033	0,00	0,00	34,35	3.292,50	0,00	0,00	384,00	36.776,35	31,65	3.037,03	450,00
28/02/2033	0,00	0,00	34,35	3.258,15	0,00	0,00	384,00	36.392,35	31,65	3.005,38	450,00
31/03/2033	0,00	0,00	34,35	3.223,80	0,00	0,00	384,00	36.008,35	31,65	2.973,73	450,00
30/04/2033	0,00	0,00	34,35	3.189,45	0,00	0,00	384,00	35.624,35	31,65	2.942,08	450,00
31/05/2033	0,00	0,00	34,35	3.155,10	0,00	0,00	384,00	35.240,35	31,65	2.910,43	450,00
30/06/2033	0,00	0,00	34,35	3.120,75	0,00	0,00	384,00	34.856,35	31,65	2.878,78	450,00
31/07/2033	0,00	0,00	34,35	3.086,40	0,00	0,00	384,00	34.472,35	31,65	2.847,13	450,00
31/08/2033	0,00	0,00	34,35	3.052,05	0,00	0,00	384,00	34.088,35	31,65	2.815,48	450,00
30/09/2033	0,00	0,00	34,35	3.017,70	0,00	0,00	384,00	33.704,35	31,65	2.783,83	450,00
31/10/2033	0,00	0,00	34,35	2.983,35	0,00	0,00	384,00	33.320,35	31,65	2.752,18	450,00
30/11/2033	0,00	0,00	34,35	2.949,00	0,00	0,00	384,00	32.936,35	31,65	2.720,53	450,00
31/12/2033	0,00	0,00	68,70	2.880,30	0,00	0,00	768,00	32.168,35	63,80	2.657,23	900,00
31/01/2034	0,00	0,00	34,35	2.845,95	0,00	0,00	384,00	31.784,35	31,65	2.625,58	450,00
28/02/2034	0,00	0,00	34,35	2.811,60	0,00	0,00	384,00	31.400,35	31,65	2.593,93	450,00
31/03/2034	0,00	0,00	34,35	2.777,25	0,00	0,00	384,00	31.016,35	31,65	2.562,28	450,00
30/04/2034	0,00	0,00	34,35	2.742,90	0,00	0,00	384,00	30.632,35	31,65	2.530,63	450,00
31/05/2034	0,00	0,00	34,35	2.708,55	0,00	0,00	384,00	30.248,35	31,65	2.498,98	450,00
30/06/2034	0,00	0,00	34,35	2.674,20	0,00	0,00	384,00	29.864,35	31,65	2.467,33	450,00
31/07/2034	0,00	0,00	34,35	2.639,85	0,00	0,00	384,00	29.480,35	31,65	2.435,68	450,00

Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE
E-mail: vincenzosassi@odcectrani.it



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

31/08/2034	0,00	0,00	34,35	2.605,50	0,00	0,00	384,00	29.096,35	31,65	2.404,03	450,00
30/09/2034	0,00	0,00	34,35	2.571,15	0,00	0,00	384,00	28.712,35	31,65	2.372,38	450,00
31/10/2034	0,00	0,00	34,35	2.536,80	0,00	0,00	384,00	28.328,35	31,65	2.340,73	450,00
30/11/2034	0,00	0,00	34,35	2.502,45	0,00	0,00	384,00	27.944,35	31,65	2.309,08	450,00
31/12/2034	0,00	0,00	68,70	2.433,75	0,00	0,00	768,00	27.176,35	63,30	2.245,78	900,00
31/01/2035	0,00	0,00	34,35	2.399,40	0,00	0,00	384,00	26.792,35	31,65	2.214,13	450,00
28/02/2035	0,00	0,00	34,35	2.365,05	0,00	0,00	384,00	26.408,35	31,65	2.182,48	450,00
31/03/2035	0,00	0,00	34,35	2.330,70	0,00	0,00	384,00	26.024,35	31,65	2.150,83	450,00
30/04/2035	0,00	0,00	34,35	2.296,35	0,00	0,00	384,00	25.640,35	31,65	2.119,18	450,00
31/05/2035	0,00	0,00	34,35	2.262,00	0,00	0,00	384,00	25.256,35	31,65	2.087,53	450,00
30/06/2035	0,00	0,00	34,35	2.227,65	0,00	0,00	384,00	24.872,35	31,65	2.055,88	450,00
31/07/2035	0,00	0,00	34,35	2.193,30	0,00	0,00	384,00	24.488,35	31,65	2.024,23	450,00
31/08/2035	0,00	0,00	34,35	2.158,95	0,00	0,00	384,00	24.104,35	31,65	1.992,58	450,00
30/09/2035	0,00	0,00	34,35	2.124,60	0,00	0,00	384,00	23.720,35	31,65	1.960,93	450,00
31/10/2035	0,00	0,00	34,35	2.090,25	0,00	0,00	384,00	23.336,35	31,65	1.929,28	450,00
30/11/2035	0,00	0,00	34,35	2.055,90	0,00	0,00	384,00	22.952,35	31,65	1.897,63	450,00
31/12/2035	0,00	0,00	68,70	1.987,20	0,00	0,00	768,00	22.184,35	63,30	1.834,33	900,00
31/01/2036	0,00	0,00	34,35	1.952,85	0,00	0,00	384,00	21.800,35	31,65	1.802,68	450,00
29/02/2036	0,00	0,00	34,35	1.918,50	0,00	0,00	384,00	21.416,35	31,65	1.771,03	450,00
31/03/2036	0,00	0,00	34,35	1.884,15	0,00	0,00	384,00	21.032,35	31,65	1.739,38	450,00
30/04/2036	0,00	0,00	34,35	1.849,80	0,00	0,00	384,00	20.648,35	31,65	1.707,73	450,00
31/05/2036	0,00	0,00	34,35	1.815,45	0,00	0,00	384,00	20.264,35	31,65	1.676,08	450,00
30/06/2036	0,00	0,00	34,35	1.781,10	0,00	0,00	384,00	19.880,35	31,65	1.644,43	450,00
31/07/2036	0,00	0,00	34,35	1.746,75	0,00	0,00	384,00	19.496,35	31,65	1.612,78	450,00
31/08/2036	0,00	0,00	34,35	1.712,40	0,00	0,00	384,00	19.112,35	31,65	1.581,13	450,00
30/09/2036	0,00	0,00	34,35	1.678,05	0,00	0,00	384,00	18.728,35	31,65	1.549,48	450,00
31/10/2036	0,00	0,00	34,35	1.643,70	0,00	0,00	384,00	18.344,35	31,65	1.517,83	450,00
30/11/2036	0,00	0,00	34,35	1.609,35	0,00	0,00	384,00	17.960,35	31,65	1.486,18	450,00



Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

31/12/2036	0,00	0,00	68,70	1.540,65	0,00	0,00	768,00	17.192,35	63,30	1.422,88	900,00
31/01/2037	0,00	0,00	34,35	1.506,30	0,00	0,00	384,00	16.808,35	31,65	1.391,23	450,00
28/02/2037	0,00	0,00	34,35	1.471,95	0,00	0,00	384,00	16.424,35	31,65	1.359,58	450,00
31/03/2037	0,00	0,00	34,35	1.437,60	0,00	0,00	384,00	16.040,35	31,65	1.327,93	450,00
30/04/2037	0,00	0,00	34,35	1.403,25	0,00	0,00	384,00	15.656,35	31,65	1.296,28	450,00
31/05/2037	0,00	0,00	34,35	1.368,90	0,00	0,00	384,00	15.272,35	31,65	1.264,63	450,00
30/06/2037	0,00	0,00	34,35	1.334,55	0,00	0,00	384,00	14.888,35	31,65	1.232,98	450,00
31/07/2037	0,00	0,00	34,35	1.300,20	0,00	0,00	384,00	14.504,35	31,65	1.201,33	450,00
31/08/2037	0,00	0,00	34,35	1.265,85	0,00	0,00	384,00	14.120,35	31,65	1.169,68	450,00
30/09/2037	0,00	0,00	34,35	1.231,50	0,00	0,00	384,00	13.736,35	31,65	1.138,03	450,00
31/10/2037	0,00	0,00	34,35	1.197,15	0,00	0,00	384,00	13.352,35	31,65	1.106,38	450,00
30/11/2037	0,00	0,00	34,35	1.162,80	0,00	0,00	384,00	12.968,35	31,65	1.074,73	450,00
31/12/2037	0,00	0,00	68,70	1.094,10	0,00	0,00	768,00	12.200,35	63,30	1.011,43	900,00
31/01/2038	0,00	0,00	34,35	1.059,75	0,00	0,00	384,00	11.816,35	31,65	979,78	450,00
28/02/2038	0,00	0,00	34,35	1.025,40	0,00	0,00	384,00	11.432,35	31,65	948,13	450,00
31/03/2038	0,00	0,00	34,35	991,05	0,00	0,00	384,00	11.048,35	31,65	916,48	450,00
30/04/2038	0,00	0,00	34,35	956,70	0,00	0,00	384,00	10.664,35	31,65	884,83	450,00
31/05/2038	0,00	0,00	34,35	922,35	0,00	0,00	384,00	10.280,35	31,65	853,18	450,00
30/06/2038	0,00	0,00	34,35	888,00	0,00	0,00	384,00	9.896,35	31,65	821,53	450,00
31/07/2038	0,00	0,00	34,35	853,65	0,00	0,00	384,00	9.512,35	31,65	789,88	450,00
31/08/2038	0,00	0,00	34,35	819,30	0,00	0,00	384,00	9.128,35	31,65	758,23	450,00
30/09/2038	0,00	0,00	34,35	784,95	0,00	0,00	384,00	8.744,35	31,65	726,58	450,00
31/10/2038	0,00	0,00	34,35	750,60	0,00	0,00	384,00	8.360,35	31,65	694,93	450,00
30/11/2038	0,00	0,00	34,35	716,25	0,00	0,00	384,00	7.976,35	31,65	663,28	450,00
31/12/2038	0,00	0,00	68,70	647,55	0,00	0,00	768,00	7.208,35	63,30	599,98	900,00
31/01/2039	0,00	0,00	34,35	613,20	0,00	0,00	384,00	6.824,35	31,65	568,33	450,00
28/02/2039	0,00	0,00	34,35	578,85	0,00	0,00	384,00	6.440,35	31,65	536,68	450,00
31/03/2039	0,00	0,00	34,35	544,50	0,00	0,00	384,00	6.056,35	31,65	505,03	450,00

Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE
E-mail: vincenzosassi@odcetrani.it



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

30/04/2039	0,00	0,00	34,35	510,15	0,00	0,00	384,00	5.672,35	31,65	473,38	450,00
31/05/2039	0,00	0,00	34,35	475,80	0,00	0,00	384,00	5.288,35	31,65	441,73	450,00
30/06/2039	0,00	0,00	34,35	441,45	0,00	0,00	384,00	4.904,35	31,65	410,08	450,00
31/07/2039	0,00	0,00	34,35	407,10	0,00	0,00	384,00	4.520,35	31,65	378,43	450,00
31/08/2039	0,00	0,00	34,35	372,75	0,00	0,00	384,00	4.136,35	31,65	346,78	450,00
30/09/2039	0,00	0,00	34,35	338,40	0,00	0,00	384,00	3.752,35	31,65	315,13	450,00
31/10/2039	0,00	0,00	34,35	304,05	0,00	0,00	384,00	3.368,35	31,65	283,48	450,00
30/11/2039	0,00	0,00	34,35	269,70	0,00	0,00	384,00	2.984,35	31,65	251,83	450,00
31/12/2039	0,00	0,00	68,70	201,00	0,00	0,00	768,00	2.216,35	63,30	188,53	900,00
31/01/2040	0,00	0,00	34,35	166,65	0,00	0,00	384,00	1.832,35	31,65	156,88	450,00
29/02/2040	0,00	0,00	34,35	132,30	0,00	0,00	384,00	1.448,35	31,65	125,23	450,00
31/03/2040	0,00	0,00	34,35	97,95	0,00	0,00	384,00	1.064,35	31,65	93,58	450,00
30/04/2040	0,00	0,00	34,35	63,60	0,00	0,00	384,00	680,35	31,65	61,93	450,00
31/05/2040	0,00	0,00	34,35	29,25	0,00	0,00	384,00	296,35	31,65	30,28	450,00
30/06/2040	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	296,35	0,00	30,28	0,00	355,88

Firmato Da: VINCENZO SASSI Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE 12011114



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Sull'alternativa liquidatoria è bene precisare che nella nuova normativa vi è stato un netto cambiamento, e la legge non prevede più che il gestore faccia un passaggio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come ben evidenziato nei decreti che di seguito riporto.

Decreto di omologa del piano del Tribunale di Benevento e del Tribunale di Reggio Calabria allegati :*“Per completezza di trattazione l'OCC ha preso in considerazione, anche, l'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso non conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore. Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012. In conclusione, il piano, come attestato dal professionista designato, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.”*

Il gestore oggi ha il compito di evidenziare invece l'eventuale violazione dell'art. 68 CCII al fine di consentire all'Organo Giudicante, di meglio valutare se, nel caso che oggi ci occupa, possa trovare pacifica applicazione l'art. 69 c. 2 CCII, ovvero : *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*

Su queste violazioni si evidenzia che sono state già trattate sulla presente relazione in precedenza.

Tuttavia, volendo valutare anche la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti proposto rispetto all'alternativa liquidatoria dell'unico bene di proprietà di parti ricorrenti, si simula quanto di seguito.

Preliminarmente sottolineo che l'immobile, come da perizia di ufficio che si allega, è stato valutato, prezzo base d'asta, euro 120.000,00

L'offerta minima alla prima asta è pari euro 90.000,00.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Corre l'obbligo, tuttavia, di evidenziare che i tempi di una vendita all'asta non sono mai celeri, anzi piuttosto lenti.

Documenti ufficiali, e per citarne uno molto attendibile prendo in considerazione l'Occasion Papers di Banca d'Italia del 2018², descrittiva proprio delle procedure esecutive immobiliari e delle sue dinamiche, si evince chiaramente che la durata media di ogni procedura esecutiva (parametrabili a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili), è, per le regioni del sud Italia, pari a mesi 68 (5,66 anni) **con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché di ribassi del prezzo posto a base d'asta (oppure posto a base della vendita competitiva).**

Bisogna considerarsi inoltre che l'immobile non viene mai venduto al primo tentativo di asta (piuttosto questa è una ipotesi meramente scolastica), bensì si arriva almeno a tre tentativi di asta con notevole riduzione del prezzo di vendita.

Volendo simulare una procedura di asta si evidenzia quanto segue.

Asta	Prezzo base	Offerta minima
prima	120.500,00	90.375,00
seconda	90.375,00	68.000,00
terza	68.000,00	51.000,00

Presumibilmente l'immobile verrebbe venduto, all'asta, al suo terzo tentativo di vendita, con un prezzo base pari ad euro 51.000,00, con ulteriore aggravio di costi di procedure per la banca procedente.

I coniugi intendono offrire all'Istituto procedente, in codesta procedura euro **75.176,35 oltre 6.202,03, per spese procedura per precetto ed esecuzione immobiliare, per un totale di 81.378,38, quindi certamente più conveniente anche considerando la seconda asta dell'immobile e senza considerare inoltre tutte le spese, sempre prededucibili che, l'istituto di credito, deve affrontare ancora per portare in fine la procedura di esecuzione, ovvero le spese di pubblicità, di custodia dell'immobile, per il delegato alla vendita, spese che infra, nel proseguo del ricorso, verranno specificati meglio più nel dettaglio.**

Non si deve tuttavia trascurare l'enorme responsabilità dell'istituto di credito nell'indebitamento di cui oggi si discute ex. art. 68, c.3, CCII, di talché oggi troverebbe pacifica applicazione l'art. 69 c.2, D.L. 14/2019.

Tanto precisato ogni opposizione e/o reclamo da parte della SIENA MORTGAGES 07-5 SPA sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, risulterebbe essere inammissibile.

Ricordiamo altresì che in linea capitale alla Banca vi è solo un residuo di 35.000,00 euro da restituire.

Numerose le sentenze in cui trova pacifica applicazione la norma 69 CCII, *ex multis* il Tribunale di Bergamo, sentenza in cui, il Giudice Delegato, dott.ssa Magrì, dinanzi a delle decise e puntuali osservazioni da parte del

² https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0448/QEF_448_18.pdf



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

creditore ipotecario il quale, avendo già una esecuzione in corso contro l'immobile dei coniugi, con un'asta ormai imminente, il quinto tentativo di asta, quindi una vendita dell'immobile certa ed imminente, si opponeva all'omologa di piano, contestando la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ed altresì rispetto alla durata del piano.

Il giudice designato nella ridetta procedura, dott.ssa Magrì, considerando che già nel ricorso principale, come anche avviene nel caso che oggi ci occupa, veniva evidenziata la responsabilità dei creditori nel sovraindebitamento degli istanti, chiedeva al gestore nominato, che in tal senso non si era espresso nella sua relazione: *"Rilevato che, come riferito dall'OCC d.ssa RUBINI ELENA con relazione depositata in data 11/05/2023, ai sensi dall'art. 70, 6° e 7° comma, CCII 11, sussiste una opposizione alla omologazione del piano, presentata con memoria del 02/05/2023 da parte creditore Evolve SPV s.r.l. (cessionario del creditore ipotecario Intesa Sanpaolo S.p.A.), con cui contesta la convenienza della proposta in relazione alla sua posizione creditoria, dovendo attendere per sette anni somme che potrebbe riscuotere in unica soluzione nel caso di liquidazione giudiziale o esecuzione individuale;*

Richiamato, in punto di ammissibilità della opposizione, l'art. 69, 2° comma, CCII, secondo il quale: *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta";*

Richiamato altresì l'art. 68, 3° comma, CCII, secondo il quale: *"l'OCC nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".*

Considerato che l'OCC nelle sue relazioni non ha sufficientemente vagliato e analizzato la sostenibilità dei finanziamenti, e segnatamente non ha analizzato il vaglio da parte della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. del merito creditizio dei debitori, parametrato agli specifici indici previsti dalla legge; P.Q.M. invita il OCC d.ssa Elena Rubini ad integrare nel termine di 15 giorni la sua relazione particolareggiata con riferimento alla specifica posizione del finanziamento ipotecario concesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. nel 2005 in relazione al reddito dei debitori per come risultante dagli estratti conto contributivi (doc. n. 3 fascicolo ricorrenti), al fine di verificare se le rate risultanti dal piano di ammortamento e/o le rate effettivamente pagate dai debitori (doc. n. 8 e 9 fascicolo ricorrenti) consentivano loro di mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al loro reddito disponibile, tenendo anche conto del numero dei componenti il nucleo familiare." In tal senso, oltre anche il decreto del Tribunale di Bergamo, divenuta poi sentenza, anche il Tribunale di Benevento. "Pertanto,



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

nella fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista ope legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta delle informazioni di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. Esiste, peraltro, una chiara tendenza normativa a sanzionare il comportamento del finanziatore che abbia agito in violazione del merito creditizio, di cui si trova forte espressione nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e della Insolvenza, nelle norme che non consentono all'incauto finanziatore di proporre opposizione all'omologa e, successivamente, reclamo contro l'omologa del piano (cfr. artt. 68, co. 3, e 69, co. 2, C.d.C.) o dell'accordo (artt. 76, co. 3, e 80, co. 4, C.d.C.), qualora i motivi dell'opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del debitore finanziato. Spicca, sia con riferimento all'accordo che al piano, la previsione innovativa (applicabile al caso di specie) della figura del "creditore processualmente sanzionato". Al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali: egli, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore."

La proposta di piano, in ultimo, risulta sostenibile atteso che in codesta procedura interverrà il figlio dei coniugi ricorrenti, sig. Tibberio Mauro, il quale è regolarmente assunto a tempo indeterminato con una busta paga pari ad euro 1.500,00, come già evidenziato in precedenza.

Con detto intervento si garantisce la sostenibilità per tutta la durata del piano.

Sulla durata del piano evidenzio infine che sul tema della salvaguardia della prima casa, sono intervenute diverse norme, nel rispetto anche dell'orientamento Europeo che cerca di tutelare sempre le parti deboli del contratto.

La prima norma intervenuta a salvaguardia delle parti deboli del contratto, e soprattutto per la salvaguardia delle prime abitazioni dei consumatori, è stato il D.L. 124/2019 che prevedeva, nell' art. 41 bis, c. 1, quanto di seguito trascrivo: *"Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una societa' veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilita' di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo."* Tuttavia, la rinegoziazione del mutuo era concessa a discrezione dell'istituto di credito, ed inoltre, per sperare di accedere ad una rinegoziazione del mutuo, ci doveva essere una procedura esecutiva in corso.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

È utile sottolineare che le direttive emesse dai vertici degli istituti di credito erano di rigettare ogni richiesta di rinegoziazione pervenuta in filiale, ma altresì non vi erano i requisiti, per i coniugi odierni istanti, di richiedere la rinegoziazione del mutuo atteso che, contro l'immobile dei ricorrenti, non era ancora pendente alcuna procedura esecutiva all'epoca dei fatti.

La medesima legge, considerando l'esito nefasto della prima, attesa la discrezionalità concessa agli istituti di credito nella concessione della rinegoziazione, veniva riproposta due anni dopo, nell'art. 40 ter del DL 41 del 2021, e nella nuova norma veniva posto l'accento sul Giudice, ovvero la rinegoziazione richiesta agli istituti di credito, e dagli stessi rigettata, veniva poi inserita nelle richieste di omologa di piano, ed il Giudice delegato, nella procedura di sovraindebitamento, bypassando i rigetti degli Istituti di credito, concedeva con decreto, oggi con sentenza, una rinegoziazione del debito incagliato.

Nel testo di legge sopra citata, è prevista una rinegoziazione del mutuo, sino a 30 anni di durata dello stesso, in proporzione all'età dei richiedenti la rinegoziazione.

Lett. H): *“il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni né superare i 30 anni o gli ottanta anni di età del debitore”.*

Sempre in merito alla lunghezza del piano in oggi proposto, si ritiene doveroso fare un breve riepilogo della giurisprudenza che si è consolidata sul tema, nello specifico sull'omologa di un piano del consumatore ventennale da tanti tribunali, senza tuttavia trascurare il nostro Ill.mo Tribunale di Trani che si è sempre dimostrato di profonda sensibilità e preparazione sul tema del sovraindebitamento e di ristrutturazione del debito dei consumatori anche in caso di piani di ristrutturazione del debito oggi, piano del consumatore ieri, particolarmente lunghi.

Tribunale di Napoli³: *“Parte della giurisprudenza ha ritenuto cioè che vi fosse nella disciplina della crisi da sovraindebitamento un limite implicito di durata massima della procedura. La giurisprudenza di legittimità ha però sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi ed anzi, proprio sulla base di ciò, ha rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”. Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. Posto che la durata del piano proposto non può di per sé rappresentare un limite alla omologabilità del piano, occorre a questo punto*

³ <https://www.tribunale.napoli.giustizia.it/news.aspx?id=25309>



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

vagliarne sotto altri aspetti la convenienza⁴. La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.⁵

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Atteso che:

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- I debitori si trovano ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;
- L'incolpevolezza è del tutto evidente;
- debitori rispettano in pieno i requisiti della meritevolezza.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

⁴ http://www.tribunale.napoli.it/allegatinews/A_32186.pdf

⁵ http://www.tribunale.napoli.it/allegatinews/A_32186.pdf



ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dai Debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dai Debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dai Debitori;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Minervino Murge, 02/03/2024

Con osservanza

Dr. VINCENZO SASSI



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo popolare cat. A/4	Proprietà	100,00%	120.000,00	BT	TRANI	VIA SANT'ANGELO 37	33	42	4

Serial#: 12b11b6
Firmato Da: VINCENZO SASSI Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Cognome	Nome	P.IVA	C.F.	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	PEC
SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A.		13443880151	13443880151	TV	CONEGLIANO	31015	VIA V. ALFIERI 1	sienamortgages07-5@pec.spv-services.eu
Baldino	Filomena		BLDFMN76A52C983W	BT	Trani	73125	Corso Vittorio Emanuele 87	filomen.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it
SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A.		13443880151	13443880151	TV	CONEGLIANO	31015	VIA V. ALFIERI 1	sienamortgages07-5@pec.spv-services.eu
REGIONE PUGLIA					BARI	70100		serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it

Firmato Da: VINCENZO SASSI/ Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE/ CA.3 Serial#: 12b11b6



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Reddito mensile epoca finanziamento	% Rata Reddito	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	20/03/2007	1313 - 1T	1 - SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A.	130.000,00	758,48	1270,00	59,72 %	150.352,69	Privilegiato_ipotecario
Debiti per professionisti advisor della procedura			2 – Avv. Baldino Filomena – Avv. Tarantini Davide	8.970,00			N.D.	8.970,00	Privilegio ex art. 2751 bis, c.1, n. 2
spese procedura per precetto ed escuzione immobiliare			3 - SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A.	6.202,03			N.D.	6.202,03	Prededuzione ex art. 2770 c.c.
Tributi regionali			4 – REGIONE PUGLIA	128,24			N.D.	128,24	Privilegio ex art. 2758, 2749 e 2778 nr. 7 c.c.

Firmato Da: VINCENZO SASSI Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial# 12011106



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI

Pagamento Compensi e Spese Procedura

Si riporta, di seguito, l'esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata in Tabella 9, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi.

	2024	2025
Compensi e spese gestore della crisi	3.600,00	2.016,65
Spese di Giustizia	0,00	0,00
Totale	3.600,00	2.016,65

Firmato Da: VINCENZO SASSI Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 12b11b6



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario

Fabbisogno Piano	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totale Rate Debito	0,00	3.696,18	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Compensi e Spese Procedura	3.600,00	2.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rate Debito e Spese Procedura	3.600,00	5.712,83	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00

Fabbisogno Piano	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Totale Rate Debito	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	2.605,88
Compensi e Spese Procedura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rate Debito e Spese Procedura	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.605,88

Firmato Da: VINCENZO SASSI Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 12b11b6



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2024 – 2040

PROSPETTO ESECUZIONE DEL PIANO SIG. TIBBERIO DOMENICO E SIG.RA CILIENTO ANTONETTA											
Data bonifico scadenza bonifico	OCC SASSI VINCENZO - SPESE PROCEDURA - PREDEUZIONE		Avv. Baldino Filomena e Avv. Davide Tarantini		Regione Puglia		SIENA MORTGAGES 07-5 SPA - mutuo ipotecario		SIENA MORTGAGES 07-5 SPA - spese procedura per precetto ed escuzione immobiliare		TOTALE RATA A SODDISFAZIONE DI TUTTI I CREDITORI
	RATE PREVISTE NR. 15 SOMMA DA PAGARE EURO 5.616,65		RATE PREVISTE NR. 202 SOMMA DA PAGARE EURO 6727,50		RATA PREVISTA NR. 1 DA PAGARE EURO 96,18		RATE PREVISTE NR. 205 SOMMA DA PAGARE EURO 75176,35		RATE PREVISTE NR. 202 SOMMA DA PAGARE EURO 6202,03		
	rata prevista	residuo spettante creditore	rata prevista	residuo spettante creditore	rata prevista	residuo spettante e creditore	rata prevista	residuo spettante creditore	rata prevista	residuo spettante creditore	
		5.616,65		6.727,50	96,18		0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	
	30/06/2024	450,00	5.166,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	
31/07/2024	450,00	4.716,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
31/08/2024	450,00	4.266,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
30/09/2024	450,00	3.816,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
31/10/2024	450,00	3.366,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
30/11/2024	450,00	2.916,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
31/12/2024	900,00	2.016,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	900,00
31/01/2025	450,00	1.566,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
28/02/2025	450,00	1.116,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00

Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE
Telefono-Fax: 0883692119 - Pec: vincenzosassi@odcectrani.it



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

31/03/2025	450,00	666,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
30/04/2025	450,00	216,65	0,00	6.727,50	0,00	96,18	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	450,00
31/05/2025	216,65	0,00	0,00	6.727,50	96,18	0,00	0,00	75.176,35	0,00	6.202,03	216,65
30/06/2025	0,00	0,00	34,35	6.693,15	0,00	0,00	384,00	74.792,35	31,65	6.170,38	450,00
31/07/2025	0,00	0,00	34,35	6.658,80	0,00	0,00	384,00	74.408,35	31,65	6.138,73	450,00
31/08/2025	0,00	0,00	34,35	6.624,45	0,00	0,00	384,00	74.024,35	31,65	6.107,08	450,00
30/09/2025	0,00	0,00	34,35	6.590,10	0,00	0,00	384,00	73.640,35	31,65	6.075,43	450,00
31/10/2025	0,00	0,00	34,35	6.555,75	0,00	0,00	384,00	73.256,35	31,65	6.043,78	450,00
30/11/2025	0,00	0,00	34,35	6.521,40	0,00	0,00	384,00	72.872,35	31,65	6.012,13	450,00
31/12/2025	0,00	0,00	68,70	6.452,70	0,00	0,00	768,00	72.104,35	63,30	5.948,83	900,00
31/01/2026	0,00	0,00	34,35	6.418,35	0,00	0,00	384,00	71.720,35	31,65	5.917,18	450,00
28/02/2026	0,00	0,00	34,35	6.384,00	0,00	0,00	384,00	71.336,35	31,65	5.885,53	450,00
31/03/2026	0,00	0,00	34,35	6.349,65	0,00	0,00	384,00	70.952,35	31,65	5.853,88	450,00
30/04/2026	0,00	0,00	34,35	6.315,30	0,00	0,00	384,00	70.568,35	31,65	5.822,23	450,00
31/05/2026	0,00	0,00	34,35	6.280,95	0,00	0,00	384,00	70.184,35	31,65	5.790,58	450,00
30/06/2026	0,00	0,00	34,35	6.246,60	0,00	0,00	384,00	69.800,35	31,65	5.758,93	450,00
31/07/2026	0,00	0,00	34,35	6.212,25	0,00	0,00	384,00	69.416,35	31,65	5.727,28	450,00
31/08/2026	0,00	0,00	34,35	6.177,90	0,00	0,00	384,00	69.032,35	31,65	5.695,63	450,00
30/09/2026	0,00	0,00	34,35	6.143,55	0,00	0,00	384,00	68.648,35	31,65	5.663,98	450,00
31/10/2026	0,00	0,00	34,35	6.109,20	0,00	0,00	384,00	68.264,35	31,65	5.632,33	450,00
30/11/2026	0,00	0,00	34,35	6.074,85	0,00	0,00	384,00	67.880,35	31,65	5.600,68	450,00
31/12/2026	0,00	0,00	68,70	6.006,15	0,00	0,00	768,00	67.112,35	63,30	5.537,38	900,00
31/01/2027	0,00	0,00	34,35	5.971,80	0,00	0,00	384,00	66.728,35	31,65	5.505,73	450,00
28/02/2027	0,00	0,00	34,35	5.937,45	0,00	0,00	384,00	66.344,35	31,65	5.474,08	450,00
31/03/2027	0,00	0,00	34,35	5.903,10	0,00	0,00	384,00	65.960,35	31,65	5.442,43	450,00
30/04/2027	0,00	0,00	34,35	5.868,75	0,00	0,00	384,00	65.576,35	31,65	5.410,78	450,00
31/05/2027	0,00	0,00	34,35	5.834,40	0,00	0,00	384,00	65.192,35	31,65	5.379,13	450,00

Dr. VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE
Telefono-Fax: 0883692119 - Pec: vincenzosassi@odcectrani.it



Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

30/06/2027	0,00	0,00	34,35	5.800,05	0,00	0,00	384,00	64.808,35	31,65	5.347,48	450,00
31/07/2027	0,00	0,00	34,35	5.765,70	0,00	0,00	384,00	64.424,35	31,65	5.315,83	450,00
31/08/2027	0,00	0,00	34,35	5.731,35	0,00	0,00	384,00	64.040,35	31,65	5.284,18	450,00
30/09/2027	0,00	0,00	34,35	5.697,00	0,00	0,00	384,00	63.656,35	31,65	5.252,53	450,00
31/10/2027	0,00	0,00	34,35	5.662,65	0,00	0,00	384,00	63.272,35	31,65	5.220,88	450,00
30/11/2027	0,00	0,00	34,35	5.628,30	0,00	0,00	384,00	62.888,35	31,65	5.189,23	450,00
31/12/2027	0,00	0,00	68,70	5.559,60	0,00	0,00	768,00	62.120,35	63,30	5.125,93	900,00
31/01/2028	0,00	0,00	34,35	5.525,25	0,00	0,00	384,00	61.736,35	31,65	5.094,28	450,00
29/02/2028	0,00	0,00	34,35	5.490,90	0,00	0,00	384,00	61.352,35	31,65	5.062,63	450,00
31/03/2028	0,00	0,00	34,35	5.456,55	0,00	0,00	384,00	60.968,35	31,65	5.030,98	450,00
30/04/2028	0,00	0,00	34,35	5.422,20	0,00	0,00	384,00	60.584,35	31,65	4.999,33	450,00
31/05/2028	0,00	0,00	34,35	5.387,85	0,00	0,00	384,00	60.200,35	31,65	4.967,68	450,00
30/06/2028	0,00	0,00	34,35	5.353,50	0,00	0,00	384,00	59.816,35	31,65	4.936,03	450,00
31/07/2028	0,00	0,00	34,35	5.319,15	0,00	0,00	384,00	59.432,35	31,65	4.904,38	450,00
31/08/2028	0,00	0,00	34,35	5.284,80	0,00	0,00	384,00	59.048,35	31,65	4.872,73	450,00
30/09/2028	0,00	0,00	34,35	5.250,45	0,00	0,00	384,00	58.664,35	31,65	4.841,08	450,00
31/10/2028	0,00	0,00	34,35	5.216,10	0,00	0,00	384,00	58.280,35	31,65	4.809,43	450,00
30/11/2028	0,00	0,00	34,35	5.181,75	0,00	0,00	384,00	57.896,35	31,65	4.777,78	450,00
31/12/2028	0,00	0,00	68,70	5.113,05	0,00	0,00	768,00	57.128,35	63,30	4.714,48	900,00
31/01/2029	0,00	0,00	34,35	5.078,70	0,00	0,00	384,00	56.744,35	31,65	4.682,83	450,00
28/02/2029	0,00	0,00	34,35	5.044,35	0,00	0,00	384,00	56.360,35	31,65	4.651,18	450,00
31/03/2029	0,00	0,00	34,35	5.010,00	0,00	0,00	384,00	55.976,35	31,65	4.619,53	450,00
30/04/2029	0,00	0,00	34,35	4.975,65	0,00	0,00	384,00	55.592,35	31,65	4.587,88	450,00
31/05/2029	0,00	0,00	34,35	4.941,30	0,00	0,00	384,00	55.208,35	31,65	4.556,23	450,00
30/06/2029	0,00	0,00	34,35	4.906,95	0,00	0,00	384,00	54.824,35	31,65	4.524,58	450,00
31/07/2029	0,00	0,00	34,35	4.872,60	0,00	0,00	384,00	54.440,35	31,65	4.492,93	450,00
31/08/2029	0,00	0,00	34,35	4.838,25	0,00	0,00	384,00	54.056,35	31,65	4.461,28	450,00

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

30/09/2029	0,00	0,00	34,35	4.803,90	0,00	0,00	384,00	53.672,35	31,65	4.429,63	450,00
31/10/2029	0,00	0,00	34,35	4.769,55	0,00	0,00	384,00	53.288,35	31,65	4.397,98	450,00
30/11/2029	0,00	0,00	34,35	4.735,20	0,00	0,00	384,00	52.904,35	31,65	4.366,33	450,00
31/12/2029	0,00	0,00	68,70	4.666,50	0,00	0,00	768,00	52.136,35	63,30	4.303,03	900,00
31/01/2030	0,00	0,00	34,35	4.632,15	0,00	0,00	384,00	51.752,35	31,65	4.271,38	450,00
28/02/2030	0,00	0,00	34,35	4.597,80	0,00	0,00	384,00	51.368,35	31,65	4.239,73	450,00
31/03/2030	0,00	0,00	34,35	4.563,45	0,00	0,00	384,00	50.984,35	31,65	4.208,08	450,00
30/04/2030	0,00	0,00	34,35	4.529,10	0,00	0,00	384,00	50.600,35	31,65	4.176,43	450,00
31/05/2030	0,00	0,00	34,35	4.494,75	0,00	0,00	384,00	50.216,35	31,65	4.144,78	450,00
30/06/2030	0,00	0,00	34,35	4.460,40	0,00	0,00	384,00	49.832,35	31,65	4.113,13	450,00
31/07/2030	0,00	0,00	34,35	4.426,05	0,00	0,00	384,00	49.448,35	31,65	4.081,48	450,00
31/08/2030	0,00	0,00	34,35	4.391,70	0,00	0,00	384,00	49.064,35	31,65	4.049,83	450,00
30/09/2030	0,00	0,00	34,35	4.357,35	0,00	0,00	384,00	48.680,35	31,65	4.018,18	450,00
31/10/2030	0,00	0,00	34,35	4.323,00	0,00	0,00	384,00	48.296,35	31,65	3.986,53	450,00
30/11/2030	0,00	0,00	34,35	4.288,65	0,00	0,00	384,00	47.912,35	31,65	3.954,88	450,00
31/12/2030	0,00	0,00	68,70	4.219,95	0,00	0,00	768,00	47.144,35	63,30	3.891,58	900,00
31/01/2031	0,00	0,00	34,35	4.185,60	0,00	0,00	384,00	46.760,35	31,65	3.859,93	450,00
28/02/2031	0,00	0,00	34,35	4.151,25	0,00	0,00	384,00	46.376,35	31,65	3.828,28	450,00
31/03/2031	0,00	0,00	34,35	4.116,90	0,00	0,00	384,00	45.992,35	31,65	3.796,63	450,00
30/04/2031	0,00	0,00	34,35	4.082,55	0,00	0,00	384,00	45.608,35	31,65	3.764,98	450,00
31/05/2031	0,00	0,00	34,35	4.048,20	0,00	0,00	384,00	45.224,35	31,65	3.733,33	450,00
30/06/2031	0,00	0,00	34,35	4.013,85	0,00	0,00	384,00	44.840,35	31,65	3.701,68	450,00
31/07/2031	0,00	0,00	34,35	3.979,50	0,00	0,00	384,00	44.456,35	31,65	3.670,03	450,00
31/08/2031	0,00	0,00	34,35	3.945,15	0,00	0,00	384,00	44.072,35	31,65	3.638,38	450,00
30/09/2031	0,00	0,00	34,35	3.910,80	0,00	0,00	384,00	43.688,35	31,65	3.606,73	450,00
31/10/2031	0,00	0,00	34,35	3.876,45	0,00	0,00	384,00	43.304,35	31,65	3.575,08	450,00
30/11/2031	0,00	0,00	34,35	3.842,10	0,00	0,00	384,00	42.920,35	31,65	3.543,43	450,00

Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE
Telefono-Fax: 0883692119 - Pec: vincenzosassi@odcectrani.it



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

31/12/2031	0,00	0,00	68,70	3.773,40	0,00	0,00	768,00	42.152,35	63,30	3.480,13	900,00
31/01/2032	0,00	0,00	34,35	3.739,05	0,00	0,00	384,00	41.768,35	31,65	3.448,48	450,00
29/02/2032	0,00	0,00	34,35	3.704,70	0,00	0,00	384,00	41.384,35	31,65	3.416,83	450,00
31/03/2032	0,00	0,00	34,35	3.670,35	0,00	0,00	384,00	41.000,35	31,65	3.385,18	450,00
30/04/2032	0,00	0,00	34,35	3.636,00	0,00	0,00	384,00	40.616,35	31,65	3.353,53	450,00
31/05/2032	0,00	0,00	34,35	3.601,65	0,00	0,00	384,00	40.232,35	31,65	3.321,88	450,00
30/06/2032	0,00	0,00	34,35	3.567,30	0,00	0,00	384,00	39.848,35	31,65	3.290,23	450,00
31/07/2032	0,00	0,00	34,35	3.532,95	0,00	0,00	384,00	39.464,35	31,65	3.258,58	450,00
31/08/2032	0,00	0,00	34,35	3.498,60	0,00	0,00	384,00	39.080,35	31,65	3.226,93	450,00
30/09/2032	0,00	0,00	34,35	3.464,25	0,00	0,00	384,00	38.696,35	31,65	3.195,28	450,00
31/10/2032	0,00	0,00	34,35	3.429,90	0,00	0,00	384,00	38.312,35	31,65	3.163,63	450,00
30/11/2032	0,00	0,00	34,35	3.395,55	0,00	0,00	384,00	37.928,35	31,65	3.131,98	450,00
31/12/2032	0,00	0,00	68,70	3.326,85	0,00	0,00	768,00	37.160,35	63,30	3.068,68	900,00
31/01/2033	0,00	0,00	34,35	3.292,50	0,00	0,00	384,00	36.776,35	31,65	3.037,03	450,00
28/02/2033	0,00	0,00	34,35	3.258,15	0,00	0,00	384,00	36.392,35	31,65	3.005,38	450,00
31/03/2033	0,00	0,00	34,35	3.223,80	0,00	0,00	384,00	36.008,35	31,65	2.973,73	450,00
30/04/2033	0,00	0,00	34,35	3.189,45	0,00	0,00	384,00	35.624,35	31,65	2.942,08	450,00
31/05/2033	0,00	0,00	34,35	3.155,10	0,00	0,00	384,00	35.240,35	31,65	2.910,43	450,00
30/06/2033	0,00	0,00	34,35	3.120,75	0,00	0,00	384,00	34.856,35	31,65	2.878,78	450,00
31/07/2033	0,00	0,00	34,35	3.086,40	0,00	0,00	384,00	34.472,35	31,65	2.847,13	450,00
31/08/2033	0,00	0,00	34,35	3.052,05	0,00	0,00	384,00	34.088,35	31,65	2.815,48	450,00
30/09/2033	0,00	0,00	34,35	3.017,70	0,00	0,00	384,00	33.704,35	31,65	2.783,83	450,00
31/10/2033	0,00	0,00	34,35	2.983,35	0,00	0,00	384,00	33.320,35	31,65	2.752,18	450,00
30/11/2033	0,00	0,00	34,35	2.949,00	0,00	0,00	384,00	32.936,35	31,65	2.720,53	450,00
31/12/2033	0,00	0,00	68,70	2.880,30	0,00	0,00	768,00	32.168,35	63,30	2.657,23	900,00
31/01/2034	0,00	0,00	34,35	2.845,95	0,00	0,00	384,00	31.784,35	31,65	2.625,58	450,00
28/02/2034	0,00	0,00	34,35	2.811,60	0,00	0,00	384,00	31.400,35	31,65	2.593,93	450,00

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

31/03/2034	0,00	0,00	34,35	2.777,25	0,00	0,00	384,00	31.016,35	31,65	2.562,28	450,00
30/04/2034	0,00	0,00	34,35	2.742,90	0,00	0,00	384,00	30.632,35	31,65	2.530,63	450,00
31/05/2034	0,00	0,00	34,35	2.708,55	0,00	0,00	384,00	30.248,35	31,65	2.498,98	450,00
30/06/2034	0,00	0,00	34,35	2.674,20	0,00	0,00	384,00	29.864,35	31,65	2.467,33	450,00
31/07/2034	0,00	0,00	34,35	2.639,85	0,00	0,00	384,00	29.480,35	31,65	2.435,68	450,00
31/08/2034	0,00	0,00	34,35	2.605,50	0,00	0,00	384,00	29.096,35	31,65	2.404,03	450,00
30/09/2034	0,00	0,00	34,35	2.571,15	0,00	0,00	384,00	28.712,35	31,65	2.372,38	450,00
31/10/2034	0,00	0,00	34,35	2.536,80	0,00	0,00	384,00	28.328,35	31,65	2.340,73	450,00
30/11/2034	0,00	0,00	34,35	2.502,45	0,00	0,00	384,00	27.944,35	31,65	2.309,08	450,00
31/12/2034	0,00	0,00	68,70	2.433,75	0,00	0,00	768,00	27.176,35	63,00	2.245,78	900,00
31/01/2035	0,00	0,00	34,35	2.399,40	0,00	0,00	384,00	26.792,35	31,65	2.214,13	450,00
28/02/2035	0,00	0,00	34,35	2.365,05	0,00	0,00	384,00	26.408,35	31,65	2.182,48	450,00
31/03/2035	0,00	0,00	34,35	2.330,70	0,00	0,00	384,00	26.024,35	31,65	2.150,83	450,00
30/04/2035	0,00	0,00	34,35	2.296,35	0,00	0,00	384,00	25.640,35	31,65	2.119,18	450,00
31/05/2035	0,00	0,00	34,35	2.262,00	0,00	0,00	384,00	25.256,35	31,65	2.087,53	450,00
30/06/2035	0,00	0,00	34,35	2.227,65	0,00	0,00	384,00	24.872,35	31,65	2.055,88	450,00
31/07/2035	0,00	0,00	34,35	2.193,30	0,00	0,00	384,00	24.488,35	31,65	2.024,23	450,00
31/08/2035	0,00	0,00	34,35	2.158,95	0,00	0,00	384,00	24.104,35	31,65	1.992,58	450,00
30/09/2035	0,00	0,00	34,35	2.124,60	0,00	0,00	384,00	23.720,35	31,65	1.960,93	450,00
31/10/2035	0,00	0,00	34,35	2.090,25	0,00	0,00	384,00	23.336,35	31,65	1.929,28	450,00
30/11/2035	0,00	0,00	34,35	2.055,90	0,00	0,00	384,00	22.952,35	31,65	1.897,63	450,00
31/12/2035	0,00	0,00	68,70	1.987,20	0,00	0,00	768,00	22.184,35	63,00	1.834,33	900,00
31/01/2036	0,00	0,00	34,35	1.952,85	0,00	0,00	384,00	21.800,35	31,65	1.802,68	450,00
29/02/2036	0,00	0,00	34,35	1.918,50	0,00	0,00	384,00	21.416,35	31,65	1.771,03	450,00
31/03/2036	0,00	0,00	34,35	1.884,15	0,00	0,00	384,00	21.032,35	31,65	1.739,38	450,00
30/04/2036	0,00	0,00	34,35	1.849,80	0,00	0,00	384,00	20.648,35	31,65	1.707,73	450,00
31/05/2036	0,00	0,00	34,35	1.815,45	0,00	0,00	384,00	20.264,35	31,65	1.676,08	450,00

Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE
Emesso Da: JINCOCCIT - ALFEDINO SCAIPIRE A 2, Selettivo# 1201186



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

30/06/2036	0,00	0,00	34,35	1.781,10	0,00	0,00	384,00	19.880,35	31,65	1.644,43	450,00
31/07/2036	0,00	0,00	34,35	1.746,75	0,00	0,00	384,00	19.496,35	31,65	1.612,78	450,00
31/08/2036	0,00	0,00	34,35	1.712,40	0,00	0,00	384,00	19.112,35	31,65	1.581,13	450,00
30/09/2036	0,00	0,00	34,35	1.678,05	0,00	0,00	384,00	18.728,35	31,65	1.549,48	450,00
31/10/2036	0,00	0,00	34,35	1.643,70	0,00	0,00	384,00	18.344,35	31,65	1.517,83	450,00
30/11/2036	0,00	0,00	34,35	1.609,35	0,00	0,00	384,00	17.960,35	31,65	1.486,18	450,00
31/12/2036	0,00	0,00	68,70	1.540,65	0,00	0,00	768,00	17.192,35	63,30	1.422,88	900,00
31/01/2037	0,00	0,00	34,35	1.506,30	0,00	0,00	384,00	16.808,35	31,65	1.391,23	450,00
28/02/2037	0,00	0,00	34,35	1.471,95	0,00	0,00	384,00	16.424,35	31,65	1.359,58	450,00
31/03/2037	0,00	0,00	34,35	1.437,60	0,00	0,00	384,00	16.040,35	31,65	1.327,93	450,00
30/04/2037	0,00	0,00	34,35	1.403,25	0,00	0,00	384,00	15.656,35	31,65	1.296,28	450,00
31/05/2037	0,00	0,00	34,35	1.368,90	0,00	0,00	384,00	15.272,35	31,65	1.264,63	450,00
30/06/2037	0,00	0,00	34,35	1.334,55	0,00	0,00	384,00	14.888,35	31,65	1.232,98	450,00
31/07/2037	0,00	0,00	34,35	1.300,20	0,00	0,00	384,00	14.504,35	31,65	1.201,33	450,00
31/08/2037	0,00	0,00	34,35	1.265,85	0,00	0,00	384,00	14.120,35	31,65	1.169,68	450,00
30/09/2037	0,00	0,00	34,35	1.231,50	0,00	0,00	384,00	13.736,35	31,65	1.138,03	450,00
31/10/2037	0,00	0,00	34,35	1.197,15	0,00	0,00	384,00	13.352,35	31,65	1.106,38	450,00
30/11/2037	0,00	0,00	34,35	1.162,80	0,00	0,00	384,00	12.968,35	31,65	1.074,73	450,00
31/12/2037	0,00	0,00	68,70	1.094,10	0,00	0,00	768,00	12.200,35	63,30	1.011,43	900,00
31/01/2038	0,00	0,00	34,35	1.059,75	0,00	0,00	384,00	11.816,35	31,65	979,78	450,00
28/02/2038	0,00	0,00	34,35	1.025,40	0,00	0,00	384,00	11.432,35	31,65	948,13	450,00
31/03/2038	0,00	0,00	34,35	991,05	0,00	0,00	384,00	11.048,35	31,65	916,48	450,00
30/04/2038	0,00	0,00	34,35	956,70	0,00	0,00	384,00	10.664,35	31,65	884,83	450,00
31/05/2038	0,00	0,00	34,35	922,35	0,00	0,00	384,00	10.280,35	31,65	853,18	450,00
30/06/2038	0,00	0,00	34,35	888,00	0,00	0,00	384,00	9.896,35	31,65	821,53	450,00
31/07/2038	0,00	0,00	34,35	853,65	0,00	0,00	384,00	9.512,35	31,65	789,88	450,00
31/08/2038	0,00	0,00	34,35	819,30	0,00	0,00	384,00	9.128,35	31,65	758,23	450,00

Firmato Da: VINCENZO SASSI - CORSO A. DE GASPERI 50, MINERVINO MURGE
Emesso Da: MINERVINO MURGE
Data: 28/08/2023
Protocollo: 1201/2023



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

30/09/2038	0,00	0,00	34,35	784,95	0,00	0,00	384,00	8.744,35	31,65	726,58	450,00
31/10/2038	0,00	0,00	34,35	750,60	0,00	0,00	384,00	8.360,35	31,65	694,93	450,00
30/11/2038	0,00	0,00	34,35	716,25	0,00	0,00	384,00	7.976,35	31,65	663,28	450,00
31/12/2038	0,00	0,00	68,70	647,55	0,00	0,00	768,00	7.208,35	63,30	599,98	900,00
31/01/2039	0,00	0,00	34,35	613,20	0,00	0,00	384,00	6.824,35	31,65	568,33	450,00
28/02/2039	0,00	0,00	34,35	578,85	0,00	0,00	384,00	6.440,35	31,65	536,68	450,00
31/03/2039	0,00	0,00	34,35	544,50	0,00	0,00	384,00	6.056,35	31,65	505,03	450,00
30/04/2039	0,00	0,00	34,35	510,15	0,00	0,00	384,00	5.672,35	31,65	473,38	450,00
31/05/2039	0,00	0,00	34,35	475,80	0,00	0,00	384,00	5.288,35	31,65	441,73	450,00
30/06/2039	0,00	0,00	34,35	441,45	0,00	0,00	384,00	4.904,35	31,65	410,08	450,00
31/07/2039	0,00	0,00	34,35	407,10	0,00	0,00	384,00	4.520,35	31,65	378,43	450,00
31/08/2039	0,00	0,00	34,35	372,75	0,00	0,00	384,00	4.136,35	31,65	346,78	450,00
30/09/2039	0,00	0,00	34,35	338,40	0,00	0,00	384,00	3.752,35	31,65	315,13	450,00
31/10/2039	0,00	0,00	34,35	304,05	0,00	0,00	384,00	3.368,35	31,65	283,48	450,00
30/11/2039	0,00	0,00	34,35	269,70	0,00	0,00	384,00	2.984,35	31,65	251,83	450,00
31/12/2039	0,00	0,00	68,70	201,00	0,00	0,00	768,00	2.216,35	63,30	188,53	900,00
31/01/2040	0,00	0,00	34,35	166,65	0,00	0,00	384,00	1.832,35	31,65	156,88	450,00
29/02/2040	0,00	0,00	34,35	132,30	0,00	0,00	384,00	1.448,35	31,65	125,23	450,00
31/03/2040	0,00	0,00	34,35	97,95	0,00	0,00	384,00	1.064,35	31,65	93,58	450,00
30/04/2040	0,00	0,00	34,35	63,60	0,00	0,00	384,00	680,35	31,65	61,93	450,00
31/05/2040	0,00	0,00	34,35	29,25	0,00	0,00	384,00	296,35	31,65	30,28	450,00
30/06/2040	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	296,35	0,00	30,28	0,00	355,88

Firmato Da: VINCENZO SASSI Emesso Da: ODCECTRANI S.p.A. - Sezione di Minervino Murge



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Documentazione esaminata	Allegato nr.
Provvedimento Nomina OCC	1
Copia Carta identità e codice fiscale	2
Certificato di Stato di Famiglia	3
Certificato di residenza	4
Estratto atto di matrimonio	5
Contratto di lavoro TIBBERIO MAURO e buste paga	6
Dichiarazione dei Redditi	7
Copia Contratto di Mutuo	8
Copia Contratto compravendita	9
Copia perizia immobile	10
Copia Cedolino Pensione	11
Copia atto di precetto MPS	12
Copia documenti invalidità e sanitari	13
Copia calcolo ammortamento francese	14
Copia calcolo ammortamento all'italiana	15
Estratto contributivo sig. Tibberio	16
Estratto contributivo sig.ra Cilento	17

Firmato Da: VINCENZO SASSI/ Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 12b11b6



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Decreto bergamo nr. 2	18
Certificazione centrale Rischi Banca D'Italia	19
Certificazione CAI Banca D'Italia	20
Crif	21
Autocertificazione Sig. TIBBERIO MAURO impegno al soddisfacimento del piano (Dichiarazione del Terzo)	22
Copie pec precisazione del Credito e risposte	23
Copia comunicazione ex art.68	24
Copia Sentenze	25
Copia Ordinanza con spese processuali	26

Firmato Da: VINCENZO SASSI Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial# 12b11b6

